

CXXXVII' TORNATA

LUNEDÌ 16 LUGLIO 1917

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Convocazione del Senato a domicilio . . pag. 3854

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854 per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 370) 3831

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 145 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza (N. 377) . 3851

Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento (N. 375) 3892

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 (N. 396) 3848

Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma (N. 397) 3848

(discussione di):

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 (N. 395) 3892

Oratori:

BOSSELLI, *presidente del Consiglio* 3842

CARCANO, *ministro del tesoro* 3840

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro* 3846

DORIGO 3882, 3842
 MORANDI 3845
 PEDOTTI, *relatore* 3848
 ROLANDI RICCI 3839, 3842
 SINIBALDI 3834, 3846
 (presentazione di) 3851

Interrogazioni (annuncio di) 3831

(Svolgimento dell'interrogazione del senatore Pedotti al ministro dei lavori pubblici sulla sospensione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore) 3851

Oratori:

BOXOMI, *ministro dei lavori pubblici* . . . 3851

PEDOTTI 3851

Omaggi (elenco di) 3890

Saluto al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio 5852

Oratori:

PRESIDENTE 3853

BOSSELLI, *presidente del Consiglio* 3852

LAMBERTI 3852

Testo coordinato del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura 3855

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 3854

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, della guerra, delle armi e munizioni, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, e i

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

ministri senza portafoglio senatore Scialoja e deputato Comandini.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FRASCARA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'Unione delle Camere di commercio e industrie italiane, Roma: *Relazione 1917*.

R. Istituto di studi superiori di Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1916-17*.

Milano: *Per l'industria e per la guerra*.

L'Unione Hellénique de Suisse, Genève: *Le quel-aps du 1º décembre 1916 à Athènes*. Documents.

Il dott. Ireneo Mascantonio, Lanciano: *Questioni idrauliche nelle regioni collinari dell'Italia centrale e meridionale*.

La Foudiaria compagnia italiana d'assicurazione, Firenze: *Resoconto delle operazioni dell'esercizio 1916*.

M. Maurice Picard, professore all'Università di Lione: *Les rapatriés civils*. Conférence.

Il Comitato d'azione degli orafi italiani, Roma: *Il decreto luogotenenziale sulla tassa di vendita degli oggetti preziosi*. Promemoria.

Il Collegio veneto degli ingegneri, Venezia: *Voto e proposte del Collegio veneto degli ingegneri, sul decreto luogotenenziale per la derivazione delle acque pubbliche*.

Il dott. Antonio Marucchi, Napoli: *Nuove energie di produzione al Marocco*.

Il dott. Antonio Marucchi, Napoli: *La granicoltura nei territori dell'antica Africa italiana*.

La Rivista delle Nazioni Latine, Firenze: *Pareri intorno ad una Unione latina*. I.

Il prof. Raffaele Guerrieri, Castel S. Pietro, Emilia: *Sindaci, assessori, consiglieri del comune dal 1859 al 1917*.

Il prof. Giuseppe Cimbali della R. Università di Roma: *Un'intesa scientifica internazionale per la dichiarazione dei diritti dei popoli*.

Il dott. Vincenzo Mazzacane, giudice a Pontelandolfo: *I lucri di sopravvivenza nelle consuetudini di Teano*.

Il signor Antonio Mellusi, Benevento: *Paolo Emilio Imbriani*.

Il prof. Giulio Gandolfi: *Burattini di guerra*. Conferenza alla « Casa del soldato », offerto dal senatore Nerio Malvezzi.

L'avv. Romeo Vuoli, Roma: *Truppe tedesche, francesi e spagnole a Recanati*.

Il R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », Firenze: *Annuario per l'anno accademico 1916-17*.

L'onorevole Adriano Colocci, ex deputato. Milano: *I porti marittimi di libero transito*.

Il signor Orazio Pedrazzi, Firenze: *L'Africa dopo la guerra e l'Italia*.

L'ing. A. Manfredini, Milano: *Circa le nuove disposizioni legislative riflettenti le derivazioni di acque pubbliche*.

L'Istituto Geografico De Agostini, Novara: *La regione veneta e le Alpi nostre*. Carta etnolinguistica, prof. Achille Dardano.

Il signor Adriano Gimorri, Torino: *Per la Nazione Armena*. Conferenza.

La Società geografica Italiana, Roma: *Pagine geografiche della nostra guerra*. Prof. M. Baratta, I. Taramelli, ecc.

M. Luis Maurice, Paris: *La politique Marocaine de l'Allemagne*.

L'Ufficio speciale del Ministero della marina, Roma: *Per l'esercito serbo. La marina italiana nella guerra europea*, IV e V, Paolo Giordani.

La Società Reale di Napoli: *Atti della R. Accademia di dia Archeologia, lettere e belle arti N. S. Vol. V*.

Il Comando generale della Regia guardia di finanza, Roma: *I fasti militari dei finanzieri d'Italia*. Parte I, tenente colonnello Sante Laria; onor. prof. Rava.

Il Consiglio provinciale di Brescia: *Atti del Consiglio provinciale di Brescia 1916*.

Il Seminario giuridico della R. Università di Palermo: *Annali del Seminario giuridico*. Volumi I, III, IV e V.

La R. Accademia di agricoltura di Torino: *Annali della R. Accademia di agricoltura*. Vol. LIV (1916).

Il Magistero dell'Ordine Mauriziano, Torino-Roma: *L'Ordine Mauriziano dalle origini ai tempi presenti*.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti interrogazioni:

« Domando di interrogare S. E. il Presidente del Consiglio e gli onorevoli ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici intorno alla notizia che da Milano perviene, essere da stamane sospeso il servizio di navigazione sul Lago Maggiore. »
« E. PEDOTTI ».

« Chiedo di interrogare l'onor. ministro della guerra per sapere la ragione per cui dai Comandi territoriali si respingono le proposte di avanzamento degli ufficiali in congedo, fatte dai rispettivi corpi in base alla circolare n. 752 art. 2 del 20 novembre 1916; ritardando così la promozione di molti interessati e creando disparità di trattamento ad ufficiali di pari merito ed anzianità. »
« MARAGLIANO ».

(L'interrogante desidera risposta scritta).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale del 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale numero 1451 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza » (N. 377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 1451 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e degli Istituti di beneficenza ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 377).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale n. 1451 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza.

(Approvato).

Art. 2.

La domanda di pensione a favore delle famiglie dei morti in guerra è esente da tassa di bollo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 375).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È esente dalla imposta erariale di cui all'articolo 1 dell'allegato F alla legge 8 agosto 1895, n. 486, e dal dazio comunale di cui all'art. 14, lettera C del testo unico 7 maggio 1908, n. 248, il consumo di energia elettrica a scopo di riscaldamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze stabilirà le norme e le cautele dirette ad impedire che la energia elettrica denunciata a scopo di riscaldamento sia destinata invece ad uso soggetto a tassa.

Ai contravventori saranno applicate le pene stabilite dall'art. 8, del suddetto allegato F.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe ora la discussione del disegno di legge: « Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma », ma, non essendo presente l'onorevole relatore, rimanderemo la discussione di questo argomento a più tardi; intanto proseguiremo nella trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 » (N. 395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917 ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1917-18, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni già proposte con note di variazioni o comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati; ed è autorizzato altresì a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

I provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, per la durata della guerra o senza indicazione di termine, con i decreti luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5; 18 gennaio 1917, n. 149; 22 febbraio 1917, n. 247; 22 marzo 1917, n. 463; e 15 aprile 1917, n. 734, avranno effetto, in ogni caso, per l'intero anno finanziario 1917-18.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Dorigo, primo iscritto.

DORIGO. Onorevoli colleghi. Lo dichiaro subito: quello che io sto per dire non s'ispira a concetti politici. Amo soltanto richiamare l'attenzione del Governo sopra due argomenti la cui importanza rendesi di per se stessa manifesta.

Uno di questi argomenti è già stato toccato dall'onorevole senatore Ferraris Maggiorino nel

suo magistrale discorso di pochi giorni addietro. Alludo a quello della liquidazione delle pensioni di guerra, ai cui riguardi l'illustre collega ha rilevato, fra altro, che detta liquidazione, per arrivare in porto, deve passare attraverso quattordici stadi, che mi fecero ricordare le quattordici stazioni della *Via Crucis*.

TAMI, della Commissione di finanze. Non è esatto.

DORIGÒ. Il senatore Ferraris ha invocato dei provvedimenti che valgano a semplificare e a sollecitare simile procedura e ha avuto in proposito buoni affidamenti.

Io non mi dissimulo le gravi difficoltà che si frappongono al conseguimento di questo ideale, ma è urgente necessità di fare ogni sforzo per raggiungerlo e per togliere di mezzo, o, quanto meno, per diminuire i lamentati inconvenienti. Al riguardo io mi permetto di porre innanzi alcune riflessioni e di esporre alcuni fatti.

Data la molteplicità di leggi, di regolamenti, di decreti luogotenenziali, di norme che disciplinano la materia, non è chi non vegga e non sappia che le autorità, chiamate a predisporre i dati e i documenti che devono corredare le domande di pensione, si trovano in non lieve imbarazzo, specialmente in molti comuni nei quali il ruolo degli impiegati è rappresentato da un segretario, da uno scrivano e da un usciere.

Giovrebbe perciò, innanzi tutto, che le accennate molteplici disposizioni venissero raccolte in testo unico bene coordinato e completo e che a questo fosse data larga pubblicità.

Attualmente le pratiche per le pensioni vengono predisposte e inoltrate ora a mezzo delle prefetture, ora direttamente dai comuni, e non sempre, specialmente da parte di alcuni di questi ultimi (per le loro condizioni speciali cui ho accennato più sopra) con quella solerzia, con quella cura e con quella regolarità di documentazione che sono necessarie. Da ciò ritardi penosi e danni morali e materiali non lievi.

Gli assegni di convalescenza vengono raramente e difficilmente liquidati; le pratiche presso i depositi dei reggimenti o gli ospedali sono lunghissime e alcune volte riescono vane, arrivando prima il decreto di pensione. Questo decreto poi viene notificato gratuitamente dagli ufficiali giudiziari delle preture, e accade che,

sia per il sovraccarico di lavoro di questi funzionari, sia perchè, come dissi, devono prestare l'opera loro senza corrispettivo, la notifica subiscono dei lunghi ritardi. Sarebbe, credo, assai più pratico che le notifiche venissero fatte dai messi comunali.

Onorevoli Senatori. In rapporto coi provvedimenti che possono giovare al raggiungimento dello scopo desiderato, amo segnalare un fatto che forse non è di dominio pubblico.

Nell'ora grave e solenne in cui abbiamo vissuto e viviamo, si è sentito da ogni buon cittadino, che per ragione di età o d'altro non ha potuto e non può offrire il suo braccio alla Patria sui campi di battaglia, si è sentito, ripeto, il sacro dovere di concorrere in altri modi alla santa impresa sia col danaro, sia con l'opera. E da ciò il sorgere dovunque di Comitati pro invalidi e pro prigionieri, di assistenza ospitaliera e pubblica, di case del soldato, di Commissioni per dare e ricevere notizie, di pubbliche sottoscrizioni ed altro ancora.

E così sono sorti anche Uffici di consulenza per le pensioni di guerra (e qui cito a titolo d'onore quello sorto in Verona), che danno opera assolutamente gratuita, ben s'intende allo scopo di venire in aiuto alle famiglie dei caduti e dei resi inabili dalla guerra che possono concorrere alle pensioni privilegiate, per agevolare a quelle e ai comuni tutte le pratiche occorrenti per la raccolta e l'inoltro delle domande e dei documenti agli Uffici competenti. L'Ufficio di Verona, che da quel solerte prefetto, comm. Zoccoletti, ebbe conforto e plauso, si è dato all'opera con molto zelo, e non pochi sono gli interessati che ad esso ricorsero e ricorrono. Della sua costituzione venne data notizia agli Uffici riuniti presso il Ministero della guerra chiedendo istruzioni, spiegazioni e moduli: ciò da oltre un mese, ma non si ebbe alcuna risposta.

Ora pare a me che sarebbe assai utile, immensamente utile, sfruttare l'opera volonterosa, disinteressata, preziosa di tali Uffici, offerta da cittadini egregi che s'ispirano al sentimento di dovere che ho segnalato più sopra.

A conferma delle mie osservazioni e a riprova della urgente necessità di provvedere, esporrò due fatti specifici.

Il soldato Costanzi Silvio di Gaetano della classe 1889, mutilato dei due piedi in seguito

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

a scoppio di granata, licenziato nel settembre 1916 dall'ospedale Villa Bondi di Firenze, non poté mai riscuotere l'assegno che in attesa di riforma o di pensione era stato iscritto sul suo foglio di convalescenza.

Il decreto di pensione di prima classe in data 10 febbraio 1917, firmato presidente Leris, nuovamente firmato per copia conforme dal segretario generale della Corte dei conti il 12 marzo 1917 e portante il numero 21240 del 1917, fu notificato il 15 aprile all'interessato a mezzo della pretura di S. Pietro Incariano; dal 15 aprile al 10 luglio il Costanzi peregrinò per gli uffici postali del distretto senza mai poter riscuotere la somma che gli spetta. Ora finalmente si è saputo che la somma non gli può essere pagata poichè alla delegazione del tesoro di Verona non giunse ancora il cosiddetto ruolino.

Il soldato Bonomi Cherubino, guardia di finanza della legione di Milano, ferito nell'aprile del 1916 subì l'amputazione del braccio destro; iniziò le pratiche per la pensione fino dal novembre 1916, non ebbe mai l'anticipo giornaliero di lire due, e in data 26 giugno 1917 la Corte dei conti avvertiva che il decreto di pensione del Bonomi è depositato presso la pretura di Tregnago dal 30 maggio 1917.

E, invocando ancora per brevissimi istanti la benevolenza del Senato, passo al secondo argomento.

Intendo parlare di un inconveniente sul quale ho sentito muovere lamento da più parti, ma che ho visto manifestarsi, quotidianamente o quasi, sotto i miei occhi a Verona e in particolare modo nei locali della Casa o Ritrovo dei soldati istituito colà sino dal luglio 1915, al cui Comitato ho l'onore di presiedere. Ritrovo che, come può ben crederci, è frequentatissimo, date la posizione e le condizioni di Verona dove è, permettetemi la frase, un continuo flusso e riflusso di soldati.

Ebbene là ho visto non pochi soldati che, pure figurando guariti in qualche modo dalle ferite riportate sui campi della gloria, erano e sono rimasti in tali condizioni da non poter reggere alla fatica anche più lieve, e li ho visti restarsene lì per settimane e per mesi dichiarando che a nessun servizio venivano adibiti, nè per verità avrebbero potuto esserlo: non a servizi materiali date le accennate loro condizioni, non a servizi intellettuali per mancanza d'istruzione.

Ho sentito poi da parecchi narrare di veri pellegrinaggi che avevano dovuto fare da questo a quell'ospedale a non breve distanza l'uno dall'altro, con viaggi disagiati di andate e ritorni, non so con quale vantaggio per la loro salute.

Ora, non crede il Governo, non crede l'onorevole ministro della guerra che s'imponga la necessità di togliere di mezzo, per quanto è umanamente possibile, simili inconvenienti, per ragioni d'ordine morale, politico ed anche economico?

Ho detto d'ordine politico; con questo vengo a riconoscere che non era esatto quello che affermavo all'inizio del mio discorso e cioè che dalle parole mie sarebbe esulata la politica. No: la politica c'entra (e in che cosa non entra essa mai?) chè è atto politico cercare ogni mezzo per togliere motivi di giustificati lamenti, per alleviare i dolori e i sacrifici di cittadini che hanno diritto alla riconoscenza del paese. E questa politica è nobile ed alta, umanitaria e patriottica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora all'onorevole senatore Morandi, ma non essendo presente, perde il turno.

Ha quindi facoltà di parlare il terzo iscritto onorevole senatore Sinibaldi.

SINIBALDI. Onorevoli colleghi, avevo presentato un'interpellanza al presidente del Consiglio per conoscere gli intendimenti del Governo intorno ad una proposta di espropriazione generale delle terre che aveva trovato favore in un recente convegno politico.

Allorchè il presidente del Consiglio dichiarò di accettare la mia interpellanza, egli mostrò il desiderio che ne venisse cambiata la forma, sembrandogli poco opportuno che l'eco di discussioni di partito giungesse fino a quest'aula. Ed io ben volentieri m'accacciai alla sua raccomandazione ed ho quindi presentato un ordine del giorno, in sede di discussione dell'esercizio provvisorio, appunto perchè la medesima questione, la quale è di alto interesse nazionale, possa essere trattata, spogliandola di qualsiasi accento polemico che ne diminuirebbe indubbiamente l'importanza.

Certo però che la questione agraria in Italia è posta e che il dissimularne l'esistenza a nulla varrebbe se noi ed il Governo non prepareremo le opportune soluzioni, vi saranno delle soluzioni che potranno imporsi alla volontà nostra ed a quella del Governo.

Da una parte si dice: espropriazione generale delle terre, formazione di un Demanio nazionale della terra, e coltivazione della terra nazionale per mezzo di collettività, comunanze agrarie o cooperative ed istituzione di grandi monopoli di Stato, del grano, dei concimi e che so io.

Dall'altra parte naturalmente si resisterà a questa tendenza, con tanta maggiore energia, quanto più apparisce eccessiva, invocando i principi tradizionali del diritto di proprietà e non dissimulando il timore che una prima offesa a questo diritto altre più gravi ne prepari, fino all'avvento - *quod Deus avertat* - del collettivismo!

Posta la questione ripeto non si deve dissimularne la importanza, anche perchè si lascerebbe accreditare la tesi collettivista, la quale per quanto esagerata ed eccessiva ed anzi appunto perchè eccessiva è capace di suscitare nelle masse desideri ed aspirazioni altrettanto eccessivi, aggiungendo una nuova causa di fermento alle molte che già esistono, dipendenti naturalmente dalla eccezionale condizione sociale del momento che attraversiamo, ma anche un po' da una certa nostra leggerezza nel lasciar correre ogni giorno previsioni e timori che avremmo il dovere dissipare. Voglio alludere al malvezzo ormai tanto diffuso di prevedere per il dopo guerra profondissimi mutamenti sociali, alla visione apocalittica di grandi rivolgimenti politici, che forma il tema obbligato di una retorica di pessimo genere. Dopo la guerra verrà un periodo di lavoro molto più intenso e di sacrifici molto più gravi di quelli che abbiamo sopportato fino ad ora e la vittoria delle armi purtroppo a nulla varrà se non sapremo riportare un'altra vittoria sopra tutti gli egoismi individuali e di classe. (*Benissimo*).

Quando, onorevoli colleghi, si dice « la terra ai contadini », si enuncia il problema agrario in una forma unilaterale e incompleta, perchè lo si pone come problema di distribuzione della ricchezza mentre esso è principalmente, e soprattutto, problema di produzione, in quanto tutte le forze del paese devono tendere ad aumentare la produzione agraria al punto che essa sia sufficiente, ed attualmente non lo è, ai bisogni dell'alimentazione nazionale. Si obietta - ed io non mi nascondo il valore sentimentale dell'obiezione - che cosa daretè alle schiere

di lavoratori della terra che ritorneranno dalla trincea, dopo aver fatto più grande e gloriosa la patria?

Ora, onorevoli colleghi, a parte che è fermo nostro proponimento - e ne abbiamo dato prova - di riconoscere alle classi rurali il diritto a tutte quelle provvidenze sociali, che, male e inopportuno, furono ad esse negate fino ad ora, a me non sembra troppo simpatico il porre in questo modo la questione, quasi che potesse il sangue versato per la patria essere compensato con qualsiasi utilità materiale, che fra l'altro, non sarebbe mai proporzionata al debito che vorremmo soddisfare.

Ed è anche da osservare che le condizioni economiche delle classi lavoratrici della terra vengono dipinte, come fece il nostro collega senatore Ferraris Maggiorino, con colori molto più foschi del vero ed in base a dati che non possono essere accettati senza il beneficio d'inventario.

Il disagio delle classi rurali attualmente non è certo maggiore di quello che fosse in principio della guerra. I sussidi, largamente benchè non abbondantemente concessi, ma valorizzati dalla classe rurale con le sue abitudini di economia, l'aumento di prezzo di tutti i prodotti agricoli, aumento del quale si giovano non soltanto i proprietari ed i coloni, ma anche gli affittuari di piccoli appezzamenti di terreno, perchè anche il piccolo affittuario ed il mezzadro ha qualche cosa che vende oggi a prezzo maggiore di ieri, l'aumento generale delle mercedi, tutto questo fa sì che la classe rurale, forse più di tutte le altre classi, è più anche della stessa classe operaia, gode della momentanea prosperità che è uno dei fenomeni più notevoli della guerra presente, e ne sono indice, l'aumento dei depositi nelle Casse di risparmio, il ritiro dei pegni dai Monti di pietà, fenomeni che avvengono, non solo nei centri urbani, ma anche, e forse in maggior misura, nei centri rurali per fatto dei lavoratori della terra.

Del resto se si deve parlare di disagiate condizioni, che cosa dovremmo dire della borghesia, degli impiegati, dei professionisti, dei piccoli commercianti, le cui condizioni sono veramente tragiche, perchè sopportano fino all'ultimo tutti i sacrifici della guerra e in genere non hanno alcuno dei compensi che tutte le altre classi sociali, i lavoratori della terra non esclusi, si sono saputi assicurare?

E giacchè si parla di compensi da dare ai lavoratori della terra che tornano dalle trincee, non dovremmo pensare anche alla borghesia da cui sono usciti quei magnifici ufficiali di complemento che hanno bagnato del loro sangue generoso ogni zolla del Carso e ogni rupe del Tentino?

Non istituimmo dunque una specie di conto corrente di dare ed avere fra le varie classi sociali; parliamo della questione agraria ponendoci da un punto di vista più elevato che è quello del supremo interesse della nazione.

Chi ha proposto l'espropriazione di tutte le terre e la coltivazione della terra sociale per mezzo di collettività di lavoratori deve probabilmente aver considerato il problema agrario nazionale, riferendolo alle speciali condizioni di una sola e ristretta regione dove la estensione dei latifondi e le loro condizioni di quasi completa incultura potevano far considerare indifferente che, ad un sistema insoddisfacente di sfruttamento del suolo, altro ne venisse sostituito non meno condannabile che ci ricondurrebbe alle forme primitive del collettivismo agrario, qua e là sopravvissuti dove non furono ancora debilitate dalla specializzazione e dalla intensificazione delle colture.

E di questa visione imperfetta e particolare della questione agraria fa fede l'accusa di incapacità lanciata con fenomenale leggerezza contro tutti gli agricoltori italiani.

Ora voi, onorevoli colleghi, fra cui sono tanti agricoltori intelligenti, voi non avete certo bisogno che vi dica che cosa ha fatto l'agricoltura italiana durante gli ultimi cinquanta anni; non avete bisogno che vi citi i vigneti specializzati del Piemonte, le colture irrigue di Lombardia; i pingui campi dell'Emilia e del Veneto; le fertili colline Toscane. Parlando, per esempio, della mia Umbria e delle Marche vi posso dire che in quasi tutte le nostre colonie il prodotto agricolo, specialmente a cereali, da venti anni a questa parte è semplicemente raddoppiato e ciò per merito dei nostri agricoltori consigliati ed incoraggiati dalle cattedre ambulanti, istituzione providenziale che non raccomandiamo mai abbastanza all'onorevole ministro; e lo stesso avviene per le altre regioni d'Italia, fra cui si può citare ad esempio la Puglia ricca di viti e di olivi.

E del resto che cosa valgono gli agricoltori

italiani lo hanno dimostrato durante la guerra: privati di tutte le braccia migliori, ridotti a coltivare i campi con vecchi, donne e fanciulli, assillati dalle requisizioni, posti di fronte a prezzi di impero, ingiusti ed inadeguati alle spese sostenute, senza concimi, senza possibilità di procurarsi macchine agrarie, essi, non solo hanno mantenuto quasi al livello antico la produzione agraria del paese ma in molti luoghi l'hanno aumentata, ed hanno concorso quasi altrettanto dei loro fratelli che stanno alle trincee ad alimentare la vittoriosa offensiva.

Gli agricoltori dopo ciò non meritano davvero l'accusa d'incapacità, e tanto meno la minaccia di espropriazione che si fa balenare sul loro capo.

Fortunatamente hanno buon senso e confidano nella parola del capo del Governo che fu sempre assertrice autorevole di ogni principio di libertà politica ed economica contro le nordiche utopie di sistemi di accentramento statale, tirannico, illogico, antieconomico.

Quale prova abbiano fatto le comunanze agrarie e qualche cooperativa agricola anche troppo nota, tutti sappiamo; ma occorrono forse esempi per convincersi che la coltivazione collettiva della terra è una forma di sfruttamento primitiva condannata da secoli di esperienza? e che il ritornare ad essa costituirebbe uno spaventevole regresso?

È antico il detto: terra di tutti, terra di nessuno; e possiamo constatarlo tutti i giorni, quando vediamo devastate per primi dai comunisti le terre dei comuni, e mandate alla malora le proprietà delle comunanze agrarie. Lo vediamo perfino quando la proprietà passa in una famiglia troppo numerosa, dove, rallentandosi il vincolo che lega ciascuno dei proprietari alla terra, si affievolisce il sentimento della proprietà e la cura per la terra diminuisce quanto minore è l'amore per essa.

Non è in Italia dove trionfa l'individualismo con i suoi innegabili difetti, ma con i suoi pregi infinitamente maggiori, che occorre spendere molte parole per combattere l'utopia collettivista, e la soluzione del problema agrario si presenta logicamente in senso diametralmente opposto a quello vagheggiato dai collettivisti.

Non occorre espropriare i proprietari attuali i quali abbiano dato prova di intendere il loro dovere sociale di coltivare la terra e di far

produrre ad essa quanto più si può; non occorre espropriare gli attuali proprietari, ma aumentarne il numero col favorire in tutti i modi la creazione della piccola e della media proprietà; e costituire così il presidio vero per la sicurezza dello Stato e per la pace sociale. (Bene).

E in questo senso, onorevoli colleghi, non come premio o come remunerazione che, ripeto, non troverei tra le altre cose adeguata, io pure dico: vada la terra agli agricoltori che hanno combattuto in trincea; ma vada la terra che i comuni, le comunanze agrarie, i privati non coltivano o non coltivano sufficientemente, e di questi proletari procuriamo di fare, senza sacrificio di alcuno e, col bene della collettività, altrettanti proprietari.

Fu detto, onorevoli colleghi, me lo sono sentito ripetere su tutti i toni, che contro la tesi collettivista insorgevano solamente o i reazionari e i cosiddetti bigotti del diritto di proprietà. Io so di non meritare questo rimprovero; poco fa anzi l'onor. Presidente del Consiglio mi dava quasi una taccia contraria. Ben pochi oramai, onorevoli colleghi, sono quelli che pongono a fondamento e giustificazione del diritto di proprietà le formule arcaiche che ne facevano qualche cosa di assoluto, di astratto, un diritto prevalente ed opposto a quello della collettività. Ormai nessuno più dubita che poichè lo Stato riconosce e tutela il diritto di proprietà, in tanto il diritto di proprietà ha ragione di essere, in quanto merita il riconoscimento e la tutela dello Stato; riconoscimento e tutela che lo Stato, collettività organizzata, accorda nell'interesse di tutti e non del solo proprietario.

Da questo concetto fondamentale e cioè dalla teoria utilitaria del diritto di proprietà, discende come conseguenza logica e necessaria che, di fronte al diritto del proprietario, e corrispettivo di esso, stia il suo dovere di coltivare, e far fruttare la terra che possiede perchè a questo titolo gli ne viene riconosciuto e tutelato il godimento e nessuno può venir meno al proprio titolo, alla causa del suo possesso.

Io credo, onorevoli colleghi, che questa tesi, la quale poteva sembrare venti anni fa eccessiva, ma che non lo è presentemente, abbia anche il vostro consenso; e credo di poterlo desumere da quanto accadde in quest'aula allorchè si discusse il bilancio di agricoltura. Al-

lora l'onorevole ministro ebbe parole severe, giustamente severe, contro i proprietari che non coltivavano le loro terre e accennò ai provvedimenti che erano stati presi per costringerli alla coltivazione; provvedimenti, tra parentesi, della cui efficacia pratica si può dubitare, ma della cui giustizia non si può dubitare davvero: ed il Senato conforì largamente delle sue approvazioni le parole del ministro d'agricoltura. Se dunque, onorevoli colleghi, l'agitazione che fu promossa e che si è venuta svolgendo avesse preso di mira i latifondi più o meno incolti, e in genere tutte le terre incolte, voi non avreste avuto il fastidio di sentirvi parlare, e la questione sarebbe rimasta nei limiti di una discussione prevalentemente tecnica sulle cause dell'incultura e sopra i mezzi per combatterla e vincerla.

In sostanza non tutti i proprietari di terre incolte, anzi pochissimi di essi, hanno colpa dello stato d'incultura in cui rimangono i loro fondi; non ne hanno colpa, perchè in genere sono terre incolte in Italia tutte quelle che hanno bisogno di una bonifica agraria, completa e cioè idraulica, igienica e stradale, perchè senza avere incanalate le acque, senza aver reso accessibili i fondi e le abitazioni dei coloni, dotando queste plaghe estesissime di strade, non si può parlare di coltura e tanto meno di coltura intensiva. Ed è evidente che bonifiche di questo genere superano di molto la potenzialità economica e tecnica dei privati, anche se riuniti in consorzi ed è necessario che lo Stato intervenga, non tanto per integrare l'opera del proprietario, quanto per sostituirsi addirittura ad esso che si trova in condizioni tali da non poter adempiere il proprio dovere sociale.

Sostituirsi, a mio avviso, interamente anche nella proprietà del suolo espropriandolo al giusto prezzo secondo la rendita attuale, perchè non accada che i milioni spesi dallo Stato nelle bonifiche vadano a profitto dei proprietari che riceverebbero il dono del plus valore delle terre bonificate, mentre esse potrebbero esser concesse in enfiteusi o con altra forma di contratto al lavoratore. Occorreranno certo milioni, decine e centinaia di milioni; ma, onorevoli colleghi quando si è trattato della guerra per la difesa nazionale, abbiamo pur trovato i milioni ed altri ne troveremo ancora. Ebbene non è questa pure una guerra di redenzione

di tanta parte del territorio italiano dalla malaria e dall'incoltura? E, dopo tutto, sarà una spesa moralmente ed economicamente produttiva e remunerativa; moralmente, perchè troncherà un obbrobrio quale è quello delle terre incolte, e malariche; economicamente, perchè acquisterà allo Stato una nuova ricchezza che ci renderà indipendenti dalle importazioni straniere.

Ed io credo, onorevoli colleghi, che la questione vada anche considerata da un altro lato: da un lato più urgente.

Noi sentiamo dall'onor. Dallolio nella esposizione della sua opera fatta di fede inesauribile e di volontà incrollabile, come egli, presiedendo il Comitato di mobilitazione industriale, si proponga fin da ora la trasformazione della massima parte degli opifici adibiti attualmente alla preparazione del materiale da guerra in altrettanti opifici industriali, i quali avranno la virtù di contribuire a sottrarre l'Italia da una schiavitù industriale, alla quale da troppo tempo siamo soggetti, ma avranno altresì, come disse l'onor. Dallolio, il merito di poter trovare una immediata occupazione in opere di pace a tutte le masse operaie attualmente occupate, con retribuzioni che molti trovano eccessive, in opere di guerra. (*Benissimo*),

Ed allora sorge imperiosa una domanda: che cosa faremo noi per tutti i lavoratori della terra? E qui la domanda s'impone ed acquista la sua vera importanza, perchè noi abbiamo richiamato dall'estero una quantità ingente di lavoratori che erano emigrati, altri non troveranno più il lavoro in cui saranno stati sostituiti da donne o da vecchi. Ebbene, a tutti questi lavoratori, che cosa prepareremo? Li risospingeremo forse verso l'emigrazione? sarebbe una vergogna e una ingratitudine (*benissimo*). Ovvero, stretti dalla urgenza li occuperemo tanto per fare in quei certi lavori in cui esula ogni interesse pubblico e domina soltanto l'interesse elettorale, spendendo inutilmente quei milioni che avremo rifiutati ad un'opera veramente grande ed utile?

Ed ecco come il problema agrario apparisce, non solo importante, ma indilazionabile e connessa immediatamente prepararne la soluzione con lo accingersi senza indugio alle bonifiche.

Quanto al compito non meno importante, ma da assolversi in un momento successivo, di

facilitare il sorgere della piccola e media proprietà molte soluzioni furono proposte in provvedimenti scritti dei colleghi nostri Tanari, Passerini, Franchetti, Cencelli, Bassini ed altri.

Non è questo il momento di intrattenersi — nè voi me lo permettereste — intorno alle costruzioni speciali che, secondo le proprie tendenze e soprattutto secondo il campo pratico di osservazione che ciascuno aveva dinanzi, sono state immaginate.

Si può però accennare ad una direttiva generale affermando che la soluzione più perfetta sarà quella che più si allontanerà dalle tesi collettivista e più strettamente legherà i lavoratori alla terra col vincolo dello interesse individuale e famigliare.

Moltiplicare la piccola e media proprietà: questo è il supremo interesse sociale ed è anche interesse della grande proprietà che dai piccoli proprietari sarà validamente coadiuvata nella inevitabile intensificazione delle colture; ed una delle forme più acconce allo scopo sarà l'enfiteneusi, forma di contratto a torto obliata e che costituisce, con la stabilità del canone e la possibilità della affrancazione il più sicuro stimolo al concessionario pel miglioramento del fondo.

E allora, poichè la questione agraria esiste, ed è urgente, io spero che l'onorevole Presidente del Consiglio non vorrà limitarsi ad assicurarmi, come fece in analoga occasione alla Camera dei deputati, che egli la studierà. In generale si mettono allo studio tutte le questioni che non si crede di dover risolvere molto prontamente, mentre qui è il caso di dire *oportet studuisse*.

Dall'inchiesta Jacini in poi si sono accumulati volumi, una biblioteca intera, sopra la questione agraria in Italia e specialmente sopra la questione delle terre incolte, ma i latifondi dell'Italia centrale e meridionale restano ancora incolti, abbandonati alle acque ed alla malaria.

Ebbene, onorevole Presidente del Consiglio io credo di interpretare il sentimento dei colleghi attendendo da voi e con voi dai ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, la promessa che contro questo nemico interno lancerete le schiere dei lavoratori che avranno debellato il nemico esterno ai confini, e voi così facendo, on. Boselli, avrete acquistato un

nuovo e grande titolo alla benemeranza nazionale. (*Vivissime approvazioni*).

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Desidererei ottenere dagli onorevoli ministri del tesoro e del commercio dei chiarimenti sopra tre punti che interessano l'economia nazionale per questioni di vera attualità.

Il primo punto riguarda le Borse dei titoli.

Noi da tempo abbiamo la chiusura delle Borse. Io ho sempre ritenuto che questa chiusura fosse opportuna nei primi mesi nei quali è stata ordinata. Successivamente però l'autorità giudiziaria avendo coi suoi costanti responsi riconosciuta la validità delle transazioni che in ordine ai titoli negoziabili in Borsa si facevano anche fuori della Borsa e anche durante la chiusura di essa, mi sono domandato se conveniva mantenere chiuse le Borse, ponendo così il nostro mercato dei titoli nella condizione di avere uno svolgimento al quale mancano tutte le garanzie, tutti i presidi dai quali invece sarebbe circondato a Borsa aperta.

Nel 1913 si è fatta con lungo studio e con grande amore una legge sopra le Borse, e si è cercato appunto di disciplinare il mercato dei titoli nelle Borse circondando di grandi garanzie le funzioni del pubblico mediatore, stabilendo il modo con cui rapidamente si potessero rendere esecutivi gli atti di coazione contro l'insolvenza, cercando in ogni guisa di moralizzare il mercato dei nostri titoli.

Tenendo le Borse chiuse che cosa va accadendo oggi?

Io ho sotto gli occhi varie liste di prezzi di Borsa i quali dimostrano che il mercato dei titoli continua, anzi rifiorisce. Ho qui la dimostrazione che siamo di fronte ad una quota progressivamente in aumento: da qualche mese (non so se sia bene o male per l'avvenire) abbiamo un aumento nella valutazione dei nostri titoli. Dunque i titoli si negoziano, ed allora perchè tenere le Borse chiuse? I Presidenti delle Camere di commercio, a cominciare dal nostro collega il senatore Salvoiraghi, si sono pronunciati favorevolmente alla riapertura delle Borse, che dovranno circondarsi certo di maggiori cautele, limitando le operazioni al solo contante, stabilendosi dei presidi anche più rigorosi, delle sorveglianze rigorose perchè no-

tizie fatte insidiosamente circolare non possano influire sulla fluttuazione dei prezzi dei mercati, ma mi pare che giacchè il mercato c'è, e non credo che si voglia impedirlo, nè ciò sarebbe utile, converrebbe regolarlo e permettere la riapertura delle Borse.

Un secondo punto sul quale richiamo specialmente l'attenzione ed attendo di conoscere il parere autorevole del Governo per bocca dell'egregio ministro del tesoro, è quello del controllo sopra le emissioni dei titoli industriali.

Un esimio cultore della scienza della finanza recentissimamente in un autorevole giornale dell'alta Italia proponeva che si sottoponesse, come in Inghilterra si è fatto, al controllo del Ministero del tesoro le emissioni dei titoli e delle obbligazioni industriali.

Convien questo alla nostra situazione del mercato?

Vi è il suo pro ed il suo contro, ma intanto conviene però una cosa, e cioè che non ci si trovi di fronte all'incertezza di possibili misure; la quale incertezza produce un effetto depressivo anche soltanto per i danni che desta, e quindi desidero che il ministro del tesoro mi dica qual è l'opinione del Governo, qual è l'intenzione del Governo a questo riguardo.

Le emissioni si continueranno a lasciar libere come adesso? Si vorranno frenare, sottoporre a controllo? Se mai, quale sarà questo controllo, in qual limite sarà contenuto, da quali organi competenti (dico tecnicamente, non soltanto burocraticamente competenti) sarà esercitato?

Ed un terzo punto è quello su cui richiamo l'attenzione del Governo e del Senato. Noi abbiamo evidentemente bisogno di oro. Indubbiamente, una delle fonti che ci procura l'oro è l'esportazione dei nostri prodotti, principalmente dei nostri prodotti agricoli e fra essi quelli che esportiamo, oltre che la seta, sono principali i prodotti del Mezzogiorno.

Le statistiche dell'ultimo anno normale, del 1913, dimostrano con cifre, che certamente voi ricordate meglio di me, che queste esportazioni si facevano ampiamente presso gli Imperi Centrali più di quello che non si facessero presso le nazioni oggi a noi alleate. Per l'avvenire si provvederà come si potrà, con degli studi maturi, attraverso ad una elaborazione di tutto quello che potrà essere la dinamica della no-

stra economia di esportazione, ma intanto per quest'anno che cosa si può fare? Si può ottenere, onorevoli ministri, che le nazioni alleate facciano migliore accoglimento ai nostri prodotti?

Io vedo che in Francia il ministro Clémentel ha, or sono appena poche settimane, adunato i presidenti delle Camere di commercio ed ha stabilito (così riferiscono i giornali francesi) tutto un programma di misure intese a facilitare lo sviluppo commerciale del paese durante la guerra. Che cosa abbiamo fatto noi? Volete dircelo? Che cosa possiamo fare noi per i nostri prodotti a cominciare dalla seta?

So di una convocazione promossa dal senatore francese Henriot per i setaioli; che cosa abbiamo fatto noi per i prodotti citrici del Mezzogiorno? Che cosa possiamo fare noi per la canapa, per la produzione delle frutta e dei legumi, che rappresentano i prodotti delle colture più redditizie del Mezzogiorno?

Certamente tutte queste materie hanno avuto la vostra savia attenzione; desidero sapere quali misure avete potuto prendere e gli effetti che avete potuto conseguire. (*Vicissime ap prazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'onorevole senatore Dorigo ha trattato un argomento, che sta molto a cuore al Senato, come al Governo e al Paese, quello della sollecita liquidazione delle pensioni di guerra.

Egli ha esposto alcune osservazioni notevoli, impressionanti. A me spetta il dovere di contrapporre brevi accenni, che spero varranno a dissipare, o almeno ad attenuare d'assai i dubbi e le preoccupazioni onde fu ispirato l'eloquente discorso dell'on. Dorigo.

Egli ha cominciato con l'osservare che l'istruttoria delle domande di pensioni di guerra deve attraversare quattordici stadi; ma una interruzione recisa di un autorevole componente della Commissione permanente di finanze mi dispensa dall'indugiarmi su questo punto.

Ha poi espresso l'onorevole senatore Dorigo dei voti che certamente meritano la massima considerazione e che, se non in tutto, in gran parte sono e stanno per essere presto soddisfatti.

Egli osserva che vi è una grande molteplicità di leggi e di decreti, e perciò è più che desiderabile un testo unico. Su questo argomento io ebbi occasione di esprimere il pensiero del Governo anche nella Camera dei deputati. Avendo sott'occhio un sommario di nove assai importanti provvedimenti che furono emanati in materia di pensioni di guerra dal giugno 1915 al maggio 1917, dicevo essere più che giustificato il desiderio di un testo unico; tuttavia non converrà farlo subito, mentre nuove migliorie si stanno per introdurre nella complessa materia. Intanto, la Corte dei conti, di concerto col Ministero del tesoro, ha preparato nuove ampie istruzioni, una specie di manuale, che, considerando le diverse ipotesi, indica con precisione le pratiche da farsi e i documenti richiesti, nei singoli casi, a corredo delle domande di pensione di guerra.

E con ciò sarà soddisfatto, almeno in gran parte, il desiderio del senatore Dorigo; il quale vorrebbe (ed io consento interamente con lui) agevolato il compito assegnato ai comuni e ai benemeriti Comitati di assistenza.

Un altro desiderio fu espresso: per maggior celerità, per maggiore semplicità si chiede che in materia di pensioni di guerra, le notificazioni delle decisioni degli atti emessi dalla Corte dei conti si facciano, non più mediante ufficiali giudiziari, ma mediante messi comunali.

Ora io ho il piacere di dichiarare al Senato che tale desiderio è già in corso di essere soddisfatto. E già pronto uno schema di modificazione al Regolamento, che corrisponde al desiderio espresso dal senatore Dorigo; fra giorni lo schema di decreto sarà esaminato dal Consiglio dei ministri.

Altre osservazioni più impressionanti fece il senatore Dorigo citando dei casi speciali. Egli però comprende che non è facile al ministro l'improvvisare delle risposte su casi speciali che non può conoscere; tuttavia ascoltando i fatti narrati, a me è parso di poter dare qualche risposta soddisfacente.

Il primo caso riguarda uno dei nostri eroi che ha perduto due arti, e che per lunghi mesi dovette attendere la liquidazione della pensione. La lentezza è sempre spiacevole, ma in questo caso il ritardo della liquidazione dell'assegno vitalizio ha una buona giustificazione; in quanto è stato causato dal mutamento delle norme re-

golatrici delle pensioni agli invalidi. Il senatore Dorigo sa che con un recente decreto il trattamento da farsi agli invalidi è stato notevolmente migliorato. Il caso da lui citato entra nella prima categoria della invalidità, dove sono stati introdotti miglioramenti o di 150 o di 300 lire l'anno. Dunque il ritardo non porterà danno, avrà anzi giovato a quel bravo milite.

Altro caso giustamente lamentato dal senatore Dorigo è quello di un pensionato che andò alla delegazione del Tesoro, dopo aver ricevuto l'avviso della liquidazione dell'assegno a suo favore, e non trovò il mandato di pagamento. Anche a questo proposito, ho la fortuna di poter fare una dichiarazione che soddisferà: poi-hè è in corso un'altra modificazione al regolamento per le pensioni, in forza della quale non si faranno più due notificazioni, una della liquidazione, e l'altra della consegna del libretto di pensione che è il titolo per ricevere; ma si farà tutto in una volta e mediante il messo comunale si eseguirà la notificazione tanto della liquidazione giudicata dalla Corte dei conti, quanto del libretto di pensione che è il titolo per riscuotere.

Non so se ho detto abbastanza per dissipare le preoccupazioni patriottiche del senatore Dorigo; ma infine posso chiudere con un'altra dichiarazione che tornerà non sgradita a lui e al Senato: il ministro della guerra, la Corte dei conti, il ministro del tesoro, il Governo, hanno già bene avviato studi e stanno per prendere decisioni concrete, per introdurre nuove semplificazioni e nuove migliorie nell'importante servizio delle liquidazioni e dei pagamenti delle pensioni di guerra.

Ed ora passo a dare brevi risposte all'onorevole senatore Rolandi Ricci. L'egregio senatore, con molta cortesia, mi ha rivolto tre quesiti, su tre argomenti assai interessanti e che entrano nella competenza non solo del ministro del tesoro, ma anche e più dei miei colleghi ministri del commercio, dell'agricoltura, della giustizia e degli affari esteri.

Il primo quesito riguarda le Borse di commercio, e su questo, se non ricordo male, io ebbi già l'onore di fare in Senato delle dichiarazioni che posso brevemente riassumere. Col mio collega ministro del commercio abbiamo più volte esaminata la questione, abbiamo interrogato ed ascoltato i voti dei competenti, e

siamo venuti ormai alla conclusione che si possa e convenga far luogo alla riapertura delle Borse. Però il mio collega, onorevole De Nava, che deve governare le Borse, sta anche studiando le disposizioni da dare per riaprirle con le dovute cautele e guarentigie.

Il secondo quesito concerne la emissione dei titoli di credito commerciale e industriale. Qui l'argomento è più difficile, più complesso. Il senatore Rolandi Ricci desidera sapere quali decisioni il Governo abbia preso su questa materia, di diritto commerciale: se si voglia lasciar continuare il sistema vigente di libertà, o se invece vogliasi sottoporre a controllo la emissione di titoli da parte di società commerciali. Io posso rispondere all'onorevole senatore che al mio collega ministro del commercio e al ministro del tesoro e ai colleghi del Gabinetto non è sfuggita l'importanza della questione. Ce ne siamo occupati, ce ne stiamo occupando; epperò non sono in grado di dare oggi risposte precise.

Il terzo quesito posto dal senatore Rolandi Ricci è certamente il più importante ed è tanto complesso da rientrare, come già accennai, nella competenza di vari colleghi miei e di tutto il Gabinetto: trattasi di difendere le nostre esportazioni, di agevolare i nostri rapporti di commercio con l'estero. Avete pensato, chiede il senatore Rolandi Ricci, ad ottenere dagli alleati delle concessioni che possano almeno in parte compensare la mancanza delle esportazioni per altri paesi?

È questo, onorevole senatore, un argomento che è oggetto delle cure più assidue del Governo; ma lo scopo da raggiungere non è facile. L'onor. Rolandi Ricci sa che tutti i paesi belligeranti, compreso il nostro, non possono dimenticare che per sostenere il valore della moneta, dirò meglio, per sostenere la finanza di guerra, è una necessità restringere importazioni e consumi. In Inghilterra, un uomo illustre si esprimeva, giorni sono, così: se vogliamo difendere la sterlina occorre assolutamente impedire i consumi di tutte le materie che non siano di assoluta e stretta necessità. Ora, data questa speciale condizione della economia e della finanza di guerra, è evidente che non è facile ottenere via libera alle nostre esportazioni.

Ma, in concreto, il senatore Rolandi Ricci mi

ha rivolto delle domande anche più precise: che cosa avete fatto per la seta, per la canapa, per le frutta, che sono fra le nostre esportazioni le più cospicue, che per la guerra hanno incontrato maggiori ostacoli e che interessano immensamente all'economia del paese ed anche a rendere meno aspro per noi il cambio? Ora io ho l'onore di rispondere e di dichiarare al Senato che tali argomenti formano, si può dire, una ansiosa cura quotidiana del Governo e dei ministri competenti. Le sete hanno incontrato, è vero, serie difficoltà alla vendita, che si deve fare, in gran parte, all'estero: per necessità si son dovute troncare le esportazioni dei filati serici verso gl'Imperi Centrali e limitare assai quelle verso i paesi confinanti con essi; però mercè il buon volere, la cordialità di rapporti e la vera solidarietà che esiste fra l'Italia e i suoi alleati, in seguito a pazienti trattative coi rispettivi Governi si sono potuti ottenere dei temperamenti atti a salvaguardare una larga parte della nostra esportazione di filati di seta.

Forse più fortunata sarà l'esportazione dei tessuti di seta, che pure è un prodotto di grande interesse per l'economia nazionale e che rappresenta un grande valore di mano d'opera. Per i tessuti serici, cessata l'uscita verso gli Imperi Centrali e i paesi del Levante, l'industria italiana ha potuto trovare un compenso, un utile sfogo sui vasti mercati dell'Impero britannico.

Vennero poi i divieti contro i consumi di lusso. Però il Governo della grande nazione alleata ha compreso tosto le peculiari condizioni della economia italiana; e con una deroga al decreto del febbraio scorso che proibisce l'importazione di tutti gli oggetti di lusso, fra i quali i tessuti di seta, ha accordato che tutti i nostri tessuti serici o misti che vanno in Inghilterra per transito, essendo destinati ad altri mercati fuori d'Europa, non siano soggetti a nessuna limitazione, e quegli altri invece destinati al mercato inglese, siano ammessi per certo almeno nella proporzione del 50 per cento della quantità massima che noi avevamo importato nel Regno Unito nel 1916. Aggiungo poi che molto probabilmente tale proporzione sarà elevata al 70 per cento, essendo ormai quasi assicurato che verrà soddisfatta la nostra domanda in questo senso.

Quanto alla canapa, la cosa è più facile, perchè anche i nostri alleati hanno tanto bisogno di canapa che non c'è da temere possa incontrare difficoltà il collocamento dei nostri prodotti.

Per la esportazione delle frutta risorge la difficoltà accennata poco prima. Le frutta non entrano nelle materie di assoluta e stretta necessità di consumo, e però sono soggette ai divieti di importazione negli altri paesi. Ma anche per le frutta, e segnatamente per gli agrumi, si sta operando per ottenere - come già si ottennero pel raccolto dell'anno scorso - delle concessioni che valgano, se non in tutto, almeno in gran parte, a soddisfare i bisogni della nostra economia.

Mi diano venia l'onor. senatore Rolandi Ricci e il Senato se io, così all'improvviso, ho dato spiegazioni non abbastanza ordinate e precise. Spero però d'aver dimostrato che il Governo conosce la grande importanza dei prospettati problemi e mette tutto il suo buon volere per poterli avviare a soluzioni soddisfacenti. (*Vive approvazioni*).

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e me ne dichiaro soddisfatto.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Ringrazio l'onorevole ministro del tesoro delle spiegazioni che mi ha dato. I provvedimenti a cui ha accennato io mi auguro che abbiano ad attuarsi, ed ottengano l'effetto desiderato. È ben vero che non tutto può raggiungersi di quanto si desidera e ci si propone di fare; ma io già nel mio primo discorso ho adoperato la frase: « per quanto è umanamente possibile ».

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio (segna di attenzione)*. Ringrazio l'onorevole Sinibaldi, perchè ha trasmutato la sua interpellanza nella proposta, che si trova ora davanti al Senato. Così ci sarà più facile discutere dell'argomento, che in questo istante ci occupa.

Io non so se potrà seguire a parte a parte tutto il suo discorso, il quale, pur breve nella

sua durata, è però molto denso di idee; e di quelle idee, che, recate ad effetto, potrebbero avere conseguenze molto rilevanti.

Al pari di lui, io non sono un bigotto dell'idea della proprietà.

Nè mi trattino da questa recisa asserzione il considerare ch'io parlo da quella città, il cui diritto ha scolpito con così corretta e severa precisione di linee, quale nessun altro al mondo, la figura della proprietà individuale; i cui giuriconsulti hanno di questa *plena in re potestas* date quelle definizioni così assolute, che pure attraverso agli svolgimenti e ai rivolgimenti del diritto intermedio: canonico, germanico, statutario, hanno serbato tanta autorità ed hanno esercitato, oserei dire, quasi una specie di fascino fino ai nostri giorni.

Poichè io non ignoro che le ricerche più profonde e più moderne hanno chiarito che in Roma stessa il diritto di proprietà non fu nella realtà della vita giuridica così immune di limitazioni e di temperamenti, come stando alla pura lettera delle definizioni altri fu tratto un tempo ad immaginare. E non ignoro neppure quante delle sostanziali innovazioni del diritto intermedio si siano imposte ormai in tutti i paesi, che pur sentirono più profonda l'impronta della giurisprudenza e della dottrina romana, perchè meglio rispondenti a quei postulati del diritto sociale moderno, di cui nessuno si può illudere di contrastare il trionfale cammino.

Del resto, io non ho che da tener fede a quelle idee di libertà economica, nelle quali mi sono educato alla scuola di un maestro insigne, la cui memoria non mi uscirà mai dal cuore e dalla mente, di Francesco Ferrara.

Il Senato, plaudendo al discorso del senatore Sinibaldi, ha dimostrato come sia disposto a consentire che il diritto di proprietà possa temperarsi talmente da far luogo anche alle espropriazioni nei casi da lui accennati: io non so se potrei spingermi del tutto fino al punto, a cui il Senato è arrivato.

Certo il diritto di proprietà si è trasformato e tuttavia si evolve in ogni sua parte.

Sotto un duplice aspetto questa trasformazione ed evoluzione è particolarmente rilevante.

In primo luogo per i limiti e i temperamenti, che alle forme classiche della proprietà individuale furono arretrate da quei residui di proprietà collettiva, di cui sono rimaste così visi-

bili le tracce presso di noi con denominazioni varie nelle diverse regioni: usi civici nelle province meridionali, partecipanze nell'Appennino marchigiano e nei paesi del litorale adriatico, regole o favole nel Veneto e nel Cadore, ademprivi e cussorgia in Sardegna, e così via; e di cui esempi classici sono il celebre Tavogliere delle Puglie e la Sila di Calabria. Ma non è certo ad un incremento di queste forme che il senatore Sinibaldi mira, dato che con tanta energia egli ha combattuto ogni idea di proprietà collettiva.

Debbiamo quindi appuntarci a quel secondo aspetto di trasformazione e di evoluzione del quale ho detto, e la cui caratteristica più saliente consiste nel contemperare i diritti del proprietario del suolo, con i diritti del lavoratore della terra; quel contemperamento, che trovò la sua più pregnante espressione nel nome, che antiche leggi davano a quella parte di terra abbandonata ed incolta, che un lavoratore avesse messo a coltura e gli doveva quindi spettare in godimento: *labor!* Straordinariamente ricche, a seconda dei diversi tempi, le manifestazioni di tale contemperamento, e molto vari gli istituti che mano a mano ne ebbero origine, dalle enfiteusi del diritto romano-bizantino, alle precarie di origine ecclesiastica, ai livelli del nostro diritto medioevale italiano, e ad altre e ad altre forme ancora, che io per amore di brevità racchiuderò nel nome comprensivo di contratti agrari.

A questi essenzialmente si è riferito il senatore Sinibaldi, richiamandosi in modo più particolare al contratto di enfiteusi. E in questo ordine di idee io lo posso seguire con pieno consenso. Ma io non vorrei certo associarmi al regime giuridico di certe legislazioni moderne, che hanno bensì scritto nei loro testi il diritto di enfiteusi, ma lo hanno poi nelle sue applicazioni siffattamente snaturato, da fargli perdere quasi appieno la sua profonda significazione ideale e la sua concreta e salutare efficienza sociale.

Se non che, dicendo che è bene che il diritto di proprietà si temperi e si fecondi al contatto e mercè la riviviscenza di questa e delle altre forme dei tradizionali contratti agrari: non mi parrebbe però, me lo consenta il senatore Sinibaldi, che essi potrebbero utilmente assumere quella forma di contratto unico, al quale, se

mal non mi avviso, egli accenna nella terza parte del suo ordine del giorno. Poichè non la sola proprietà si evolve, ma si evolvono del pari anche questi contratti, assumendo particolare fisionomia a seconda dei tempi e dei luoghi. Io, in questo momento, penso al patto agrario tipico della consociazione tra la proprietà e il lavoro, voglio dire la mezzadria. Ma anche la mezzadria classica di Ridolfi, di Capponi, di Lambruschini, anche essa s'incammina per la via delle trasformazioni; e l'ultimo scritto di un uomo competente anche in questa parte, il compianto Francesco Guicciardini, additava di già a quali evoluzioni la mezzadria stessa avrebbe dovuto andare incontro.

To sono d'accordo col senatore Sinibaldi quando con così chiara parola egli ha rivendicato i meriti della borghesia italiana. Certo è che la borghesia italiana ha dei meriti che non vanno dimenticati; perchè quelle istituzioni cooperative, quelle istituzioni di rigenerazione popolare anche nelle campagne, perchè, ad esempio, le Casse di risparmio, onde innegabilmente in alcune parti d'Italia, dalla Romagna al Piemonte, tanto si giovarono le classi lavoratrici, furono opera della borghesia; ed io consento con lui che male si giudicano i lavoratori e gli agricoltori italiani quando ad essi si fa appunto e carico del minore progresso, che si dice essersi verificato nell'agricoltura italiana.

Il quale preteso minore progresso, onorevoli senatori, può essere ammesso se l'avviciniamo ad un ideale di progresso, che è certo nella visione e nella speranza di tutti noi, se lo avviciniamo ancora ai progressi di altri paesi per istruzione agraria e per capitali molto più avanzati che non il paese nostro. Ma che, ad ogni modo, un vero e rilevante progresso agrario anche da noi si sia raggiunto non può essere da alcuno disconosciuto; perchè di questa Italia nostra siamo troppo facili a dire le deficienze e le colpe, e troppo restii ad esaltare i meriti; e fra questi meriti è indubbiamente il progresso agrario che si è compiuto dopo che l'Italia è unita. *(Bene, bravo, approvazioni, applausi).*

Io vorrei accedere al desiderio del senatore Sinibaldi e rispondergli con qualche cosa di più che con una promessa di studi; ma se io gli rispondessi di più in questo momento manche-

rei a quella sincerità, che è sempre dovere del Governo, e dovere soprattutto del Governo dinanzi alle Camere legislative.

Studi, sì; ond'io lo prego di voler trasformare il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Il ministro di agricoltura, il quale già altra volta con tanta competenza parlò anche in questo consesso del grave, importante ed urgente argomento, ne farà sempre più oggetto della sua sollecitudine. Ma oggi un voto del Senato non potrebbe aver valore che di affermazione ideale, senza però portata pratica ed effettiva.

Consenta perciò, onorevole Sinibaldi, che l'ordine del giorno suo si trasformi in una raccomandazione; e lei può essere certo che questa raccomandazione non sarà dimenticata; e non sarà dimenticata sia per l'altezza e la gravità dell'argomento, del quale si tratta, e sia ancora perchè io ben so che esso corrisponde al sentimento del Senato.

Così io partecipo al voto, che sollecitamente, che intensamente, che validamente si provveda alla sorte degli agricoltori (io non dirò alla sorte di coloro che tornano dalla guerra, perchè con nobili parole ella già disse, onorevole senatore, che non si tratta di dar premio di terra a coloro che altro premio troveranno nella gloria del dovere compiuto). Io non dirò nemmeno che si pensi a lanciare, come ella accennò, torme di lavoratori sui campi. E poi su quali campi? Quali sono queste terre incolte dell'Italia nostra? Quante sono? Che cosa vuol dire la terra incolta? Quella che non è proprio coltivata; ch'è del tutto sterile, che a nulla giova; ma tali terre sono poche, o signori.

Quando fui ministro dell'agricoltura feci fare al proposito uno studio da due chiarissimi professori, il Poggi ed il Bizzozzero. Essi percorsero l'Italia e mi riferirono che il numero delle terre incolte davvero era scarssissimo. Ma terra incolta, dice il senatore Sinibaldi, è dove la malaria percuote i contadini; ed altri ancora incalzano e dicono: terra incolta è dove la pastorizia prende ciò che appartiene alla coltivazione granaria. Vedono bene, onorevoli signori, in quali difficoltà ci si caccia, quando si vuol determinare che cosa è la terra incolta; mentre minor difficoltà si incontra quando si dice che

occorre che lo Stato veda ciò che meglio può farsi per estendere la piccola proprietà.

Ed in ciò siamo di accordo. E anche senza espropriazione di proprietà io avviso che si può in parecchi modi far sì che il latifondo, il quale specialmente in alcune provincie è così poco favorevole alla ricchezza nazionale e alla buona condizione delle popolazioni, da far tornare alla mente il classico: *latifundia Italiani perdidere*, possa dar luogo ad un miglior ordinamento di proprietà, il quale, prima ancora di essere stabilito dalla legge, debba venire agevolato in tutti i modi con le opere pubbliche. Quando invero avete il latifondo separato dalle stazioni ferroviarie, quando avete il latifondo in sito non bonificato è inutile che ci si adoperi per trovare le vie onde esso faccia luogo alla piccola proprietà.

È ufficio perciò del Governo di preparare con le opere pubbliche e col suo intervento la via per cui al latifondo si possa agevolare, e occorrendo anche prescrivere, di dar luogo per mezzo di enfiteusi o di equi patti agrari ad una migliore ripartizione della proprietà. Strumento a ciò saranno, lo ripeto, massimamente le bonifiche. Quelle bonifiche, alle quali continuamente il mio collega dei lavori pubblici dà opera, tanto che ne sono in corso, concesse ai Consorzi o da concedersi, per 150 milioni; e molte altre bonifiche ancora sono del pari in corso, per opera diretta dello Stato così nel Mezzogiorno, come nella Sardegna, per alcune decine di milioni.

Consenta il senatore Sinibaldi ch'io asserisca che questa è la vera via per la quale possiamo giungere ai fini ai quali egli mira. E vi giungeremo inoltre diffondendo l'istruzione agraria, per virtù specialmente di quelle cattedre ambulanti di agricoltura, che in Italia hanno dato così largo ed efficace stimolo alla produzione agraria. È questione di capitali, è questione di istruzione, è questione, lo sento e mi piace dirlo in quest'alta Assemblea, anche di educazione (*benissimo*), di sentimento delle classi proprietarie, e soprattutto dei grandi proprietari.

Io mi sono rallegrato tutto entro me stesso, quando l'altro giorno il senatore Figoli, che è un grande proprietario, ci disse per ben due volte che migliorando la condizione dei contadini si accresce anche l'utilità del proprietario. Questa è la vera economia pubblica, che asso-

cia ai principi della libertà economica il senso di quella morale sociale, di quel diritto di tutti i lavoratori, senza del quale la libertà rimarrebbe una visione ideale infeconda, e non si potrebbe conseguire un grande progresso economico; poichè non vi è progresso economico compiuto e stabile, dove non sia la graduale ascensione di tutte le classi sociali in una piena concordia di lavoro; poichè non vi può essere vera prosperità nell'agricoltura dove non sia piena concordia di lavoro, tra i proprietari ed i contadini. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Io ho perduto il mio turno, ma in verità non ho quasi perduto niente: ero infatti già d'accordo con l'on. ministro De Nava, che la mia interpellanza sulla proprietà letteraria non si sarebbe svolta nelle attuali condizioni del Senato; che però gliel'avrei ricordata durante la discussione dell'esercizio provvisorio, perchè egli credeva di poter fare qualche cosa.

Si tratta, signori, di una cosa semplicissima: io non chiedo altro, per ora, che l'applicazione di alcuni articoli, già preparati dal Governo, con lunghi studi d'una numerosa e autorevole Commissione, dieci anni fa, dico dieci anni fa, ma che non andarono innanzi, perchè non andò mai innanzi la riforma intera. E oramai è persuasione comune che la riforma non si possa discuterla e approvarla tutta in una volta, poichè, facendo d'altre ragioni, troppi sono gli interessi opposti, e accadrebbe fatalmente quello che è accaduto spesso in casi simili, cioè che la legge naufragherebbe.

Gli articoli che io desidero concilierebbero intanto al Governo le simpatie di gente che pensa e tiene la penna in mano. So quanti sforzi lodevoli si fanno ogni giorno, appunto per infervorare la classe degli scrittori verso la santa causa che confidiamo di vincere. Il Governo ha dunque un mezzo, in questi pochi articoli, per conciliare a sè le simpatie di un gran numero di pensanti e scriventi e... *doloranti*. Posso dire così, perchè depositerò nella segreteria o nella biblioteca del Senato una serie di documenti lacrimevoli su disastri che hanno colpito molti nostri scrittori, per la mancanza nella legge appunto di tali articoli. Da questi e da altri documenti anche l'onorevole ministro

di grazia e giustizia potrà dedurre che sarebbe necessario imitare l'esempio dei tedeschi (lo affermo senza esitanza, perchè nelle cose buone è bene fare quello che fanno gli altri, anche se nemici). Nell'ottobre del 1907 il ministro di grazia e giustizia prussiano invitava con un decreto i presidenti delle Corti d'appello e dei tribunali a formare via via sezioni a sè per la proprietà letteraria e per le privative (è noto che il ministro De Nava ha anche un disegno di legge sulle privative, necessario e urgente). Ma perchè il ministro prussiano fece quel decreto? Evidentemente perchè erano nati grossi sconci nell'amministrazione della giustizia su questa materia. Orbene, in Italia ne sono pur tanti, e risulta chiarissimo anche dai documenti che depositerò al Senato. La materia ogni giorno va diventando più difficile e più importante: quindi la necessità di specializzare per essa i tribunali.

Non dico altro, e attendo dall'onorevole ministro De Nava una promessa della sua premura per appagare il mio onesto desiderio.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. L'onorevole senatore Morandi conosce già che io ho posto allo studio le eventuali modificazioni tanto alla legge sulla proprietà industriale quanto a quella sulle proprietà intellettuali, e nominai due Commissioni per lo studio rispettivo. La prima Commissione, quella per le modificazioni alla legge sulle proprietà industriali, ha già esaurito il suo compito, ed il disegno di legge sulle privative industriali è pronto, ed aspetta solo l'esame del Consiglio dei ministri. La Commissione che esamina la legge sulle proprietà intellettuali non ha finito i suoi lavori, ma da quanto so, essi sono a buon punto, e tra breve tempo saranno anche essi compiuti. Quando il risultato di questi studi mi sarà noto, mi darò sollecita cura per vedere che cosa si possa fare per aderire ai desideri dell'onor. Morandi.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Debbo ringraziare vivissimamente l'onorevole Presidente del Consiglio della buona accoglienza che ha fatto al mio ordine del giorno, anche considerandolo come semplice

raccomandazione; nè io potevo forse sperare di più, lusingarmi cioè che il Governo prendesse un impegno concreto sopra questioni di tanta importanza: e lo ringrazio anche della cortesia eccessiva che ha voluto usarmi personalmente.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Giusta.

SINIBALDI. Io credevo che il mio ordine del giorno fosse stato distribuito, ma mi accorgo invece che non lo fu e così il Senato ha udito parlare da me e dal Presidente del Consiglio di un ordine del giorno che ancora non conosco.

Ora non è male, almeno perchè resti negli atti, che venga letto, se il Senato consente.

L'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare così dice:

« Il Senato, affermando l'importanza del problema agrario nazionale e la necessità di risolverlo prontamente con mezzi adeguati, confida che il Governo vorrà adottare per la soluzione le seguenti direttive:

a) espropriazione delle terre incolte;

b) inizio della coltivazione di queste terre appena conclusa la pace;

c) concessione delle terre sudicate ai lavoratori, adottando quella forma di contratto che meglio convenga per assicurarne il possesso ad essi ed alle loro famiglie ».

Col dire: « Adottando quella formola di contratto », ho inteso di dire in forma assolutamente generale « quelle forme del contratto », perchè molto giustamente mi osservava l'onorevole Presidente del Consiglio che trattandosi di contratti agrari è giusto attenersi alle tradizioni, ai costumi, alle convenienze tecniche che in ciascuna regione agraria si manifestano a preferenza di altre. E quindi siamo perfettamente d'accordo che in una regione può convenire un contratto e in un'altra regione un altro.

E all'onorevole Presidente del Consiglio debbo anche un altro ringraziamento per la difesa molto più strenua di quello che io non potessi fare, che egli ha fatto degli agricoltori italiani. Senonchè egli ha detto una cosa in cui io non converrei completamente e cioè che gli agricoltori italiani hanno fatto molto anche se non sono giunti all'altezza di produzione cui sono giunti gli agricoltori in altri paesi. Ora questo in senso assoluto può esser vero, ma in senso relativo credo di poter affermare avendo con

me il consenso di tutti gli onorevoli senatori, che gli agricoltori italiani hanno fatto più che non quelli di altri paesi. E per prendere solamente l'esempio della Francia, che è stata citata come termine di paragone per dimostrare l'incapacità degli agricoltori italiani, io domanderei all'onor. ministro di agricoltura se egli avrebbe il coraggio in Italia di proporre a favore degli agricoltori quelle provvidenze che larghissimamente sono state adottate in Francia, talchè può dirsi che in Francia si faccia della agricoltura di Stato a beneficio dei privati. Questa è per lo meno l'impressione che si risente esaminando la legislazione di protezionismo ad oltranza adottata dalla Francia nell'ultimo ventennio.

In una cosa però, onor. presidente del Consiglio, non possiamo assolutamente andare di accordo ed io debbo ribattere una sua osservazione.

Ella ha detto ed il collega Cocchia mi pare facesse eco alle sue parole: dove sono le terre incolte? Le potrei rispondere, onor. Presidente del Consiglio: si metta in treno a Pisa e viaggi lungo la spiaggia fin dove è possibile arrivare col treno, fino a Terracina; rimonti poco al di là di Napoli e troverà fino a Reggio-Calabria le terre incolte, per non parlare della Basilicata e di tante altre regioni d'Italia dove le terre incolte vi sono, perchè dominate dalla malaria o soggette alle acque, o semplicemente perchè possedute da latifondisti indolenti.

Certo da una parte è giustissima l'osservazione dell'onor. Presidente del Consiglio quando ha distinto le terre a coltura estensiva dalle terre incolte. Infatti le terre a coltura estensiva, specialmente se teniamo presenti quelle della campagna romana, presentano tale complessità di problemi che in taluni casi non è facile dire se convenga o pur no la bonifica. Per dirne una, ad esempio, la coltura estensiva della parte asciutta della campagna romana (perchè non cade dubbio sulla necessità di bonificare l'altra soggetta alle acque), si collega con lo sfruttamento di tutte le alte montagne degli Abruzzi e dell'Umbria, le quali perderebbero di un tratto tutto il loro valore commerciale, che non è piccolo, qualora fosse soppressa la pastorizia nell'Agro romano. Ed in questo siamo perfettamente d'accordo. Naturalmente io non potevo fare che un accenno sintetico a con-

dizioni generali, e non potevo addentrarmi nell'esame di condizioni particolari che esistono e che debbono essere tenute in conto.

L'onorevole Presidente del Consiglio, nello stesso tempo che mi negava quasi l'esistenza di terre incolte (spero che si persuaderà che la negativa è per lo meno eccessiva) affermava che ci sono bonifiche in corso. Ma in proposito occorre intendersi bene.

Vogliamo seguire lo stesso sistema di bonificare a spese dello Stato e a vantaggio dei privati proprietari? Seguiamolo perchè è sempre utile, bonificando, restituire la terra alla coltura, prosciugare paludi, aprire canali e strade.

Ma dal momento che intendiamo, e su questo, mi sembra, siamo d'accordo, creare e sviluppare una piccola e media proprietà e dal momento che non vogliamo, ed anche in questo siamo d'accordo e le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sono esplicite, dal momento che non vogliamo espropriare gli attuali proprietari che adempiono il loro dovere sociale di coltivare le terre, evidentemente altre terre bisognerà trovare, altrimenti, come sempre, prometteremo quel che non possiamo mantenere.

E le terre da concedere dovrebbero essere appunto quelle bonificate. Di fronte agli attuali proprietari, e senza venir meno al rispetto che si deve al diritto di proprietà, bisogna considerare che se una proprietà incolta, soggetta alle acque, alla malaria, oggi ha un valore come uno, in seguito alla bonifica, alla quale il proprietario concorre per minima parte, domani acquirerà un valore di 10, ed i 9/10 di maggior valore costituiranno in gran parte un dono che lo Stato farà al proprietario. In tempi ordinari, quando altre necessità non premevano, ogni bonifica era benedetta e santa, senza guardare pel solito a chi giovasse l'aumento di ricchezza che ne derivava; ma oggi non è per lo meno da studiare se alle bonifiche debba precedere, per ragioni di pubblica utilità l'espropriazione delle terre incolte? Non si reca offesa al diritto di proprietà, pagando al proprietario il valore che oggi ha la sua terra e riservando allo Stato il maggior valore che raggiungerà in seguito alla bonifica.

Se noi vogliamo veramente far sorgere la piccola proprietà, sarà pur necessario che lo Stato abbia terra demaniale da concedere ai lavoratori in enfiteusi o con quelle altre forme

LEGISLATURA XXIV — I^a SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

di contratto, cui opportunamente accennò l'onorevole Presidente del Consiglio, altrimenti ogni nostro proposito è vano.

Ed ora ho finito davvero, insistendo nelle raccomandazioni che sono contenute nell'ordine del giorno, esprimo la fiducia che l'opera del Presidente del Consiglio e dei suoi colleghi sarà anche più efficace di quello che le sue parole non abbiano fatto sperare, che egli cioè mantenga più di quanto ha promesso.

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. Come relatore del disegno di legge sull'esercizio provvisorio, il Senato comprende che, in seguito ai discorsi sopra speciali argomenti testè svolti, e che del resto hanno così vivamente interessata l'Assemblea, per ciò che è del disegno di legge in sé e per sé, dopo quanto ne è detto nella breve e rapida relazione scritta che agli onorevoli colleghi è stata distribuita, il Senato comprende, dico, come il relatore non abbia più ragione di parlare.

Anzi, io spero che il Senato di questa mia rinunzia alla parola non mi sarà sconoscente, vista l'ora tarda, visto il desiderio dei signori senatori di portare a compimento i nostri lavori, visto che ancora un disegno di legge ci sta dinanzi, quello relativo all'inchiesta per le esposizioni, e visto pure che qualche interrogazione, una fra altre da me presentata oggi stesso, attende immediata risposta, data la natura dell'argomento. Come relatore del disegno di legge, rinunzio quindi alla parola. (*benissimo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e anche questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917 ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, sino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 ottobre 1917, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-1918 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione alla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1916 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma** » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma** ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura del disegno di legge.

FRASCARA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato* N. 397).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con l'incarico:

a) di determinare le cause della differenza fra le somme preventivate e quelle spese dai Comitati esecutivi per le feste commemorative e le Esposizioni di Roma e Torino del 1911, di Palermo 1910;

b) di ricercare e mettere in evidenza le responsabilità di qualsiasi ordine, dipendenti dalle gestioni suddette.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione sarà composta di 10 membri, di cui cinque senatori e cinque deputati da eleggersi nelle rispettive Assemblee secondo i loro regolamenti.

La Commissione eleggerà nel suo seno il presidente e il segretario.

I deputati membri della Commissione continueranno nel proprio ufficio anche nell'intervallo fra una legislatura e l'altra, e non decadranno da esso, qualora non venissero rieletti.

(Approvato).

Art. 3.

Per la esecuzione del suo mandato al Commissione potrà citare e sentire testimoni anche con giuramento, eseguire ispezioni, ordinare perizie, richiedere e sequestrare documenti e fare tutte quelle altre indagini che possano condurre all'accertamento della verità, il tutto con i poteri relativi attribuiti al magistrato dal Codice di procedura penale e con le pene corrispondenti del Codice penale, da applicarsi dalla competente autorità giudiziaria.

I funzionari chiamati eventualmente a deporre dinanzi la Commissione saranno prosciolti dal vincolo del segreto d'ufficio.

La Commissione potrà adibire per l'espletamento del suo mandato quegli impiegati che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorità da cui dipendono.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione dovrà presentare la sua relazione al Parlamento nel termine massimo di 18 mesi dalla sua costituzione.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte straordinaria del bilancio del tesoro sarà stanziata la spesa necessaria per i lavori della Commissione e per l'Ufficio del Regio commissario di cui all'art. 7 della presente legge, da iscriversi in apposito capitolo per l'esercizio 1917-18 col titolo « Spesa per l'inchiesta parlamentare sulla liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e l'esposizione di Roma, Torino e Palermo ».

(Approvato).

Art. 6.

Alla data di promulgazione della presente legge il Consiglio di presidenza e la Commissione di liquidazione del Comitato di Roma, e la Commissione esecutiva del Comitato di Torino, cesseranno da ogni ingerenza nella liquidazione delle attività e passività dipendenti dalla gestione delle feste commemorative ed esposizioni del 1911.

(Approvato).

Art. 7.

Un Regio commissario, da nominarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, prenderà in consegna tutti i libri, registri, carte, atti giudiziari e contrattuali e documenti di ogni specie dalle Commissioni e dai Comitati delle Esposizioni e dei festeggiamenti di Roma, Torino, Buenos-Ayres, Bruxelles, Palermo, Faenza e Parma, ed assumerà la gestione e la custodia di ogni valore ed attività mobiliare ed immobiliare.

Il Regio commissario avrà facoltà d'iniziare e proseguire ogni azione giudiziaria, nonchè di sperimentare qualunque rimedio di legge nelle procedure pendenti; e così pure di provvedere alla liquidazione e ai pagamenti delle quote da assegnarsi a titolo di ulteriore e definitivo concorso dello Stato per le feste commemorative di Faenza del 1908, di Parma del 1913, e per

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

l'intervento dell'Italia nel 1910 alle Esposizioni internazionali di Bruxelles e di Buenos-Ayres. Per le Esposizioni di Torino, di Roma e di Palermo si provvederà con apposita legge secondo i risultati definitivi della inchiesta parlamentare.

Il Regio commissario potrà valersi dell'assistenza della Regia Avvocatura.

(Approvato).

Art. 8.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Regio commissario saranno considerati - ai fini delle leggi finanziarie - come fatti nell'interesse dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

È autorizzata la spesa, fino alla concorrenza della somma massima di lire 11,750,000, a titolo di ulteriore e definitivo concorso dello Stato per le feste commemorative e le esposizioni di Roma e Torino del 1911, di Palermo del 1910, di Faenza del 1908, di Parma del 1913, e per l'intervento dell'Italia, nel 1910, alle Esposizioni internazionali di Bruxelles e di Buenos-Ayres, salvo per le Esposizioni di Torino, di Roma e Palermo la disposizione del secondo comma dell'articolo 7.

Tale somma sarà ripartita, in base ai risultati delle liquidazioni, rimanendo fermo che non potrà essere sorpassato il limite massimo, come sopra stabilito, e che gli eventuali avanzi saranno impiegati nella sistemazione delle collezioni, indicate nell'articolo 11.

La detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e ripartita come segue:

1917-18	L. 8,750,000
1918-19	> 3,000,000
	<u>L. 11,750,000</u>

(Approvato).

Art. 10.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1917-18, sarà stanziata la somma

di lire 1,750,000, a compenso del maggior valore del Palazzo dell'Esposizione di belle arti a Valle Giulia in Roma, acquistato dallo Stato, in esecuzione della legge 5 dicembre 1910, n. 865, e a compenso delle spese per sistemazioni e miglioramenti dei monumenti nazionali delle Terme Diocleziane e del Mausoleo di Adriano.

(Approvato).

Art. 11.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario 1917-18, sarà stanziata la somma di lire 1,200,000, per la cessione allo Stato delle collezioni che costituirono le mostre: Archeologica, Retrospective ed Etnografica di Roma nel 1911, e dei materiali ad esse inerenti.

Le anzidette collezioni saranno ordinate a pubblico Museo, impiegando all'uopo anche le eventuali economie sulla somma autorizzata dall'articolo 9.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1917-18, sarà stanziata la somma di lire 50,000, per la cessione della collezione già costituente nel 1911, a Roma, la mostra della posca.

(Approvato).

Art. 12.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-19, sarà stanziata la somma di lire 2,000,000, a compenso delle spese fatte dal Comitato dell'Esposizione del 1911, in più del contributo accordato dal comune di Roma, per lavori di utilità generale, permanenti a beneficio della capitale.

(Approvato).

Art. 13.

I pagamenti relativi alle somme indicate all'articolo 9, saranno disposti dal Regio Commissario di cui all'articolo 7, con le norme e nei limiti indicati nell'articolo stesso, e in base a ordinativi vistati dal ministro del tesoro.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

Per il Comitato di Parma, i detti pagamenti sono subordinati all' ultimazione del monumento a Giuseppe Verdi.

Il pagamento delle somme di cui agli art. 10, 11 e 12, sarà disposto direttamente dai competenti Ministeri, a favore della Banca d'Italia, incaricata del servizio di cassa del Comitato di Roma.

Con le somme indicate all'articolo 9, saranno sostenute anche le spese della liquidazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1916, n. 1372, recante l'autorizzazione di spesa di lire 500,000 per sussidi in conseguenza dei nubifragi delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Svolgimento della interrogazione del senatore Pedotti.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *ministro dei lavori pubblici*. Desidero rispondere al senatore Pedotti che mi ha oggi interrogato circa la sospensione minacciata del servizio di navigazione sul Lago Maggiore che, fino a questo momento, non mi è giunta notizia che la minaccia della Società sia stata posta in effetto. Ad ogni modo io posso assicurarvi che se la Società stamani ha sospeso il servizio, entro la giornata i servizi stessi saranno ripresi, per-

chè tali sono le istruzioni che io ho dato in proposito.

Io credo che di questa assicurazione il senatore Pedotti potrà dichiararsi soddisfatto.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro per la pronta, cortese e rassicurante sua risposta. Sopra questo grave importante argomento della minacciata sospensione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore da parte della Società esercente, lo stesso onorevole ministro aveva già qui fatto esplicite e precise dichiarazioni, rispondendo or non sono molti giorni - e precisamente nella tornata del 27 giugno - ad una interpellanza svolta dall'egregio collega senatore Cuzzi.

Nato io pure sulle ridenti sponde del Verbano, io avrei voluto in quel giorno aggiungere qualche parola in appoggio a quanto sosteneva e raccomandava il collega Cuzzi. Ma poichè questi col suo chiaro e convinto discorso aveva efficacemente propugnata la causa che lo aveva indotto a muovere la sua interpellanza, mettendo bene in evidenza i danni grandi che dalla minacciata sospensione di quell'importantissimo servizio di navigazione a vapore sarebbero derivati alla industrie, laboriosa e popolosa regione che è quella del Lago Maggiore, così quel giorno - non ravvisando necessario di altro aggiungere per conto mio - io mi tacqui.

Oggi però giunge da Milano notizia che la minaccia da tempo fatta dalla Società di navigazione Mangili, viene con oggi stesso mandata ad effetto. Assente il senatore Cuzzi, era quindi oggi mio dovere che a lui mi sostituissi nello interrogare di urgenza il Governo intorno alla grave notizia.

La risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, al quale non è per certo bisogno di nuovamente prospettare tutta la gravità della questione, per la ingente massa di interessi che da una repentina sospensione della navigazione sopra quel nostro bel lago sarebbero lesi, quella risposta, signori senatori, voi l'avete intesa. Essa è rassicurante e tranquillizzante ed io ne ringrazio l'onorevole ministro, punto dubitando che la sua sollecitudine e le necessarie vigilanze non verranno mai meno.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei vari disegni di legge, approvati oggi per alzata e seduta e di quello approvato nella seduta di stamane per l'assicurazione obbligatoria dei contadini.

Prego il senatore, segretario, Torrighiani Filippo di procedere all'appello nominale.

TORRIGHIANI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Saluto al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei che le mie parole fossero all'altezza dei miei sentimenti. Ma mi perdoneranno gli onorevoli colleghi se non sono l'interprete più fedele del loro animo, nel dire al nostro illustre Presidente che vogliamo ci sia conservata il più lungamente possibile la sua preziosa esistenza (*virissime approvazioni*) e nel dire altrettanto all'eminente Presidente del Consiglio, la cui vita illustre, tutta consacrata al bene del Paese, è per noi preziosa e cara (*Benissimo*).

Auguriamo al nostro amato Presidente, al Presidente del Consiglio e a tutti i membri tanto della Presidenza del Senato quanto del Gabinetto, buone ferie e ottimi successi dell'opera loro. (*Applausi vivissimi*).

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio (segnò di attenzione)*. L'onorevole senatore Lambertì è stato degnissimo interprete dei sentimenti del Senato; degnissimo interprete tanto più in questo momento, in cui la parola che viene da un uomo, che ha appartenuto e appartiene all'esercito, non ha quella che la superi nell'interpretare il pensiero di una assemblea politica. (*Benissimo*).

Mi unisco al saluto che il senatore Lambertì ha rivolto all'insigne Presidente di questo Consesso. Mi è grato potergli ripetere che in lui sempre venera il Senato, venera l'Italia, uno degli uomini più benemeriti della Patria, alla quale essi diedero tutto il loro ingegno e tutto

il loro ardimento. E dico l'ardimento, perchè Giuseppe Manfredi fu nel '59 di coloro che nella Emilia, quando, dopo la pace di Villafranca, pieno di incertezze e di perigli era il momento storico, seppero far salve le sorti del nostro riscatto nazionale, rendendo possibile a Luigi Carlo Farini quella splendida rivendicazione del nostro diritto, che fu l'inizio dell'unità italiana. (*Approvazioni vivissime*).

Ringrazio il senatore Lambertì per le cortesie parole che a me ha rivolte.

Onorevoli senatori, voi avete terminato i vostri lavori approvando la legge che sancisce l'assicurazione obbligatoria dei contadini. Non è questo un puro caso. È, per contro, un nuovo e mirabile segno dei sentimenti del Senato italiano, il quale fu sempre, in tutta la nostra storia politica, freno e sprone; perchè all'assemblea altissima, che è il Senato del Regno, questo appunto si appartiene, di essere freno quando occorre, di essere sprone quando conviene spingere il Governo ad animosamente progredire. (*Vive approvazioni*).

Voi oggi dimostraste come il Senato del Regno, ove sono tanti uomini che hanno combattuto per la patria, tanti uomini che illustrano la scienza italiana, tanti uomini che rappresentano il lavoro sia dell'industria come dell'agricoltura, tanti uomini che onorano, che onorarono i più alti pubblici uffici e l'assemblea elettiva, voi dimostraste, dico, come qui il senso politico non sia solamente un senso fedele depositario e rappresentante delle nostre più auguste tradizioni, ma sia un senso che sa farsi compagno e interprete non meno fedele del momento politico in cui si vive.

Ed io chiuderò questo mio saluto al Senato volgendo il mio pensiero al Re d'Italia; ma — secondo quanto ho pur dianzi detto — non solo al Re d'Italia soldato, al quale tutti acclamiamo, sì bene al Re d'Italia, che tanto sente i nuovi tempi, al Re d'Italia, che nella scienza è insigne, al Re d'Italia, il quale dà esempio di una monarchia non fastosa, ma operosa. (*Vivissimi applausi*).

E da questa Roma, dove se fu tanta gloria di combattenti e di trionfatori, rifulse per altro e tuttor rifugge sopra ogni altra la gloria di quei reggitori, di quegli imperatori, che furono non solo valorosi in armi, ma chiari e memorandi per il senso politico, da questa Roma

vada il nostro saluto al Re di Italia, che così bellamente in sé congiunge lo splendore di quelle gesta tradizionali, che l'Italia unita ha saputo rinnovare, coi più schietti sensi democratici dei tempi presenti; poichè in Vittorio Emanuele III noi tutti salutiamo il più nobile campione non solo delle gloriose tradizioni del nostro passato, ma ancora di quella democrazia italiana, che è la vera democrazia perchè rappresenta, colle guarentigie e coll'ordine di salde e sincere istituzioni, il progresso nella libertà. (*Virissime acclamazioni*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori e ministri. Applausi unanimi e prolungati*).

Ringrazio, con contraccambio di voti, colleghi e Governo: in particolar modo ringrazio l'amico Lambertini e il Presidente del Consiglio che sempre tanto mi onora. Lo ringrazio poi per il Senato al quale oggi ha fatto dichiarazioni che gli danno la coscienza, la sicurezza di avere adempiuto al proprio dovere in tempi non comuni pel Parlamento, pel Governo, per il Paese.

Auguro per mia parte al Presidente del Consiglio duratura l'opera sua, come uomo di Governo, opera tanto utile allo Stato ed al Paese in questi momenti di concordia nazionale. (*Approvazioni vivissime*). Sono gratissimo della benevolenza continuatami; quantunque troppo invecchiato per questo seggio (*voci: No, no*). Ma sin dal principio della guerra mi si va augurando di esservi ad annunziare la vittoria; ed attendo il giorno fortunato. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Intanto anche questa volta andiamo a vacanze che non daranno riposo agli animi. Seguiamo con ansia l'avanzare del nostro valoroso esercito; e speriamo le sorti della guerra propiziate dalla riapparso nostra alleata del Nord. D'oltre l'Oceano una grande bandiera del diritto e della libertà a noi si protende. La civiltà, passata nei corsi storici da oriente ad occidente, e portata dagli europei nel Nuovo Mondo, scoperto dal genio italiano, ha mosso l'America a ricambio del soccorso nella lotta per l'umanità ed il diritto contro la barbarie rinata nel centro d'Europa. « Tra noi », disse il Presidente degli Stati Uniti nel celebre Messaggio, « il diritto è più prezioso della pace ».

Non meno prezioso è il diritto a noi Italiani. Lo reclamarono i nostri martiri; lo hanno rivendicato le patrie battaglie; per il diritto in questa lunga ed aspra guerra versiamo il sangue. Anche noi amiamo il diritto prima che la pace. Il diritto pubblico interno d'Italia è saldo fondamento nei Plebisciti del nostro risorgimento; la giustizia internazionale sarà fatta dalle armi confederate.

A durare la guerra contro il nemico nostro secolare fino alla sua sconfitta, l'ideale della Patria, che l'Italia divisa e schiava rese una e libera, produrrà anco la virtù del sacrificio, le fiamme dell'eroismo. Vittorio Emanuele III sta sul confine contrastato per coronare l'impresa del suo grande Avo, il Padre della Patria. Mandiamo al Re il nostro omaggio, il saluto alle nostre bandiere di terra e di mare. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di fare la numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone.
Bianchi, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi.
Capotorto, Casalini, Cavasola, Cefaly, Cocchia, Conti, Cruciani-Alibraudi.

Dalla Vedova, Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Carretto, De Novellis, Di Brazza, Di Brocchetti, Diena, Dini, Di Teranova, Dorigo, Durante.

Ferrero Di Cambiano, Figoli, Francica Nava, Frascara, Frizzi.

Giardino, Giunti, Giusso, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lambertini, Luciani.

Malvano, Marchiafava, Mariotti, Mazza, Mazziotti, Mele, Morandi.

Pagano, Pansa, Pasolini, Passerini Angelo, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle; Podestà, Polacco, Presbitero.

Rolandi-Ricci, Ruffini.

Saladini, Salvarezza, San Martino, Schupfer, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Soulier, Spingardi.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA POM. DEL 16 LUGLIO 1917

Tami, Tanari, Tittoni Romolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.
Venosta, Villa.
Wollemborg.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura:

Senatori votanti	81
Favorevoli	73
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 145 del 26 ottobre 1916, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza:

Senatori votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

Il Senato approva.

Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento:

Senatori votanti	81
Favorevoli	78
Contrari	3

Il Senato approva.

Inchiesta parlamentare sulle liquidazioni delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Roma, Torino e Palermo e liquidazione delle gestioni per le feste commemorative e le esposizioni di Buenos-Ayres, Bruxelles, Faenza e Parma:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

Il Senato approva.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1917-18 fino a quando non siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1917:

Senatori votanti	81
Favorevoli	74
Contrari	7

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18 a tutto il mese di ottobre 1917:

Senatori votanti	81
Favorevoli	73
Contrari	8

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 24 luglio 1917 (ore 20)

Avv. EDOARDO GALLINA

direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 16 LUGLIO 1917

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura

TITOLO I.

ASSICURAZIONE.

Art. 1.

In virtù della presente legge si intendono assicurati di pien diritto contro gli infortuni sul lavoro agricolo dall'età di nove anni ai settantacinque compiuti:

a) i lavoratori fissi od avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole o forestali;

b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro mogli e figli, anche naturali, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati;

c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali qualora abbiano una remunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, non superiore a lire dieci, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.

Art. 2.

Ai fini della presente legge costituiscono aziende agricole o forestali le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, la irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali.

Per le categorie di addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati nella legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, restano ferme le disposizioni della legge stessa.

Art. 3.

L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, dalla quale sia derivata la morte o la inabilità permanente, assoluta o parziale, ovvero la inabilità temporanea assoluta che impporti l'astensione dal lavoro per più di dieci giorni.

Per inabilità permanente parziale, agli effetti di cui al comma precedente, si intende quella che riduce di più del quindici per cento l'attitudine al lavoro in conformità della tabella che sarà compilata a termini dell'articolo 27 lettera a).

Le indennità assicurate nei casi di tali infortuni sono quelle fissate dalla tabella annessa alla presente legge.

La tabella è soggetta a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio, né superiori ad un quinquennio, colle norme che saranno determinate nel regolamento. Potranno anche essere stabilite tabelle distinte per i singoli compartimenti di assicurazione.

Le modificazioni della tabella saranno approvate con decreto Reale promosso dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura, sentito il parere del

Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

La indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta a partire dall'undecimo giorno pel periodo di tempo nel quale il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di novanta giorni.

L'indennità per inabilità assoluta temporanea sarà corrisposta oltre a quella eventualmente spettante per inabilità permanente. Le somme corrisposte al di là dei novanta giorni saranno considerate come provvisionali sulle indennità spettanti nei casi di inabilità permanente.

Art. 4.

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro agricolo è affidata temporaneamente, e fino a nuova disposizione, alla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Tale gestione nei rapporti contabili sarà tenuta distinta da quella per l'assicurazione contro gli infortuni degli operai e da qualsiasi altro compito della Cassa Nazionale.

Non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge sarà presentata al Parlamento, a cura del Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, una relazione sui risultati dell'applicazione della legge stessa, colle eventuali proposte di nuove disposizioni.

Art. 5.

Le Mutue, le Casse consorziali, i Sindacati ed altri enti esercenti prima del 26 marzo 1917, in modo esclusivo o prevalente, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, potranno essere riconosciuti con decreto reale ed ammessi a proseguire temporaneamente la loro azione nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti nel regolamento, il quale può anche prescrivere l'obbligatoria appartenenza ai predetti Istituti di tutte le aziende comprese nella zona di operazione.

La gestione degli enti assicuratori particolari preesistenti è regolata dai rispettivi statuti, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

È esteso a tali enti l'obbligo della relazione prescritta dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

In caso di gravi irregolarità nella loro funzione o nell'amministrazione, agli enti assicuratori potrà essere revocata l'autorizzazione all'esercizio con regio decreto recante pure le norme per la liquidazione e per il trapasso della gestione alla Cassa Nazionale infortuni.

Art. 6.

Il territorio del Regno verrà ripartito in compartimenti di assicurazione la circoscrizione dei quali, comprendente una o più provincie, verrà determinata con regio decreto, promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura.

La Cassa Nazionale provvederà alla gestione per ogni compartimento di assicurazione separatamente.

Art. 7.

Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali della imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.

I contributi saranno determinati per ogni compartimento di assicurazione in ragione della estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche eventualmente del rischio di infortunio, a mezzo di tariffe contenute entro il limite massimo di lire 1.75 per ettaro, stabilite da commissioni costituite nei singoli compartimenti ed approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, con le norme che saranno determinate dal regolamento.

I ruoli per la riscossione dei contributi sono compilati per ogni compartimento dal locale ufficio della Cassa Nazionale predetta e sono resi esecutivi dal prefetto.

Per determinati compartimenti di assicurazione o per singole parti di ciascun compartimento o per le aziende agrarie e forestali di limitata estensione i predetti contributi potranno essere commisurati alla imposta fondiaria sui

fondi rustici dovuta all'erario, secondo le norme che saranno determinate dal regolamento.

Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non consentono sovrimposte provinciali, nè comunali.

Lo Stato, le provincie e i comuni non sono soggetti al contributo disposto da questo articolo qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli Istituti di cui all'art. 5.

Art. 8.

I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe compartimentali di assicurazione sono decisi con decreto Reale promosso dal Ministro della industria, del commercio e del lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura, inteso uno speciale Comitato del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

I ricorsi riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in applicazione delle tariffe compartimentali debitamente approvate, sono decisi dall'Intendente di finanza.

Art. 9.

Il regolamento stabilirà quale parte dei contributi annuali debba essere accantonata per la costituzione di un fondo di riserva e i modi di investimento del fondo stesso, in aumento del quale verranno portati anche gli avanzi di ciascun esercizio fino a che il detto fondo non abbia raggiunto un ammontare uguale alla somma corrispondente ad un fabbisogno annuale.

Raggiunto tale ammontare, il contributo dei fondi sarà ridotto al limite del necessario all'esercizio annuale.

TITOLO II.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ.

Art. 10.

Le indennità per inabilità temporanea sono liquidate dagli Uffici della Cassa Nazionale con le norme che saranno stabilite dalla Cassa

stessa ed approvate dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Le altre indennità sono liquidate, colle norme stabilite nel regolamento, da Comitati all'uopo istituiti presso le sedi di ciascun compartimento di assicurazione e presso gli Uffici locali della Cassa Nazionale che saranno determinati con decreto del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura.

Ogni Comitato di liquidazione è composto di un Presidente, nominato dalla Cassa Nazionale, di un rappresentante delle aziende e di un rappresentante dei lavoratori, l'uno e l'altro nominati di comune accordo dai Ministri predetti, scegliendo il rappresentante delle aziende in una lista proposta, con le norme stabilite nel regolamento, dalle organizzazioni padronali agrarie, e l'altro rappresentante in una lista proposta dalle organizzazioni operaie agricole.

In base alle stesse liste oltre al rappresentante effettivo sarà nominato un rappresentante supplente.

Ove non esistano organizzazioni padronali ed operaie, ovvero queste per giudizio dei Ministri della industria, commercio e lavoro e della agricoltura, non rappresentino in modo sufficiente le due categorie agli effetti della designazione dei rappresentanti, la scelta di questi sarà fatta dai due Ministri, sentiti i delegati delle organizzazioni agrarie padronali ed operaie, rappresentato nel Consiglio superiore del lavoro.

I membri del Comitato di liquidazione durano in carica cinque anni.

Prima che sia esaurito il procedimento stabilito nel regolamento per la liquidazione delle indennità da parte del Comitato predetto, non è consentito alle parti di iniziare il giudizio innanzi alle Commissioni arbitrali di cui all'articolo 14.

Art. 11.

Alle indennità previste dalla presente legge si applicano le disposizioni degli articoli 10, 16 e 17 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio, l'assicurato e la Cassa nazionale avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità, per errore incorso nella assegnazione o

per modificazioni nelle condizioni fisiche del lavoratore derivate dall'infortunio.

La domanda di revisione per erroneità della prima liquidazione è ammessa soltanto quando l'indennità sia stata liquidata consensualmente fra le parti, e non può essere presentata che una sola volta.

La revisione per modificazioni intervenute nelle condizioni fisiche del lavoratore non può essere chiesta che dopo trascorso un anno dalla liquidazione dell'indennità, eccetto che tale liquidazione sia stata fatta dopo un anno dal giorno dell'infortunio, nel quale caso la revisione dovrà essere richiesta entro i trenta giorni precedenti la scadenza del biennio di cui al secondo comma.

Qualora sopravvenga dopo la liquidazione dell'indennità la morte del lavoratore, la domanda di revisione deve essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro il termine di due anni dal giorno dell'infortunio. In seguito alla revisione, gli aventi diritto non potranno ripetere che la eventuale differenza fra l'indennità già pagata e quella ad essi dovuta ai termini della presente legge.

Fino a che sia compiuto il termine di due anni dal giorno dell'infortunio e definito il giudizio di revisione, la Cassa nazionale ha facoltà di depositare la metà dell'indennità, versando l'altra metà al colpito da infortunio o suoi aventi causa.

Art. 12.

(Gli Istituti di patronato e di assistenza costituiti con lo scopo di prestare la loro opera ai lavoratori colpiti da infortuni sul lavoro o ai loro aventi causa, possono chiedere l'approvazione del Ministro dell'industria, commercio e lavoro, presentando il loro atto costitutivo, lo statuto e le norme e misure dei compensi per le loro prestazioni ovvero la dichiarazione di gratuità.

Il Ministro pronuncia sulla domanda con decisione insindacabile dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la

tutela dei diritti e per la difesa dei lavoratori colpiti da infortunio e dei loro aventi causa.

Se nelle circoscrizioni delle Commissioni arbitrali, di cui all'art. 14, manchino gli Istituti di patronato e di assistenza il Ministro dell'industria, commercio e lavoro ne promuoverà la costituzione con le norme che saranno dettate dal regolamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e del lavoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni agli Istituti di patronato approvati e di revocare, sentito il Comitato permanente del lavoro, il decreto di approvazione di quegli Istituti che vengano meno alla loro ragione di essere o contravvengano alle disposizioni che li disciplinano.

Il provvedimento di revoca è definitivo e contro di esso non è ammesso ricorso.

Art. 13.

Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per remunerazione dei loro servizi verso gli intermediari, che, mediante compensi, abbiano preso interesse alla liquidazione o al pagamento delle indennità fissate dalla presente legge.

Tale disposizione non si applica agli Istituti di patronato e di assistenza approvati a norma dell'articolo precedente.

Le procure ad esigere le indennità non possono essere rilasciate che nei casi e con le norme stabilite nel regolamento.

È nullo ogni patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a scemarne la misura.

In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla misura di questa, le transazioni relative non sono valide senza la omologazione della Commissione arbitrale di cui all'art. 14 della presente legge.

Art. 14.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonchè quelle sull'attribuzione delle indennità stesse, sono giudicate da Commissioni compartimentali arbitrali per gli infortuni dell'agricoltura, istituite nel capoluogo di ogni Compartimento di assicurazione, con sede presso il Tribunale o, in mancanza, presso la Pretura.

Con decreto Reale potranno essere costituite più Commissioni arbitrali per lo stesso compartimento di assicurazione quando questo comprenda più provincie o quando, per speciali condizioni di luogo o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la necessità.

Ogni Commissione è composta di cinque membri:

a) un giudice di Tribunale, designato annualmente dal primo Presidente della Corte di appello, presidente; ove il capoluogo del Compartimento di assicurazione, o l'altra città dove la Commissione è istituita, non sia sede di Tribunale, la Commissione è presieduta dal Pretore del mandamento dove essa ha sede;

b) due sanitari non stipendiati dalla Cassa Nazionale Infortuni;

c) un rappresentante delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione e un rappresentante delle persone assicurate ai termini della presente legge.

Per ognuno dei commissari di cui alle lettere b) e c), sarà pure nominato un supplente. Tanto i commissari effettivi, quanto i supplenti, sono nominati dal primo Presidente della Corte d'appello con le norme stabilite nel regolamento, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per la scelta dei commissari di cui alla lettera c) saranno inoltre sentite, dove esistono, le principali associazioni agrarie, padronali e operaie, con le modalità che saranno stabilite nelle norme predette.

Chi nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio; o non intervenga alle sedute, è punito con una ammenda da 25 a 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del Presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre udienze, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni compartimentali arbitrali è ammesso ricorso nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione centrale di cui all'art. 15.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali relative ad indennità per inabilità temporanee non è ammesso ricorso.

Art. 15.

È istituita in Roma, presso il Ministero della industria, commercio e lavoro, una Commissione centrale per decidere sui ricorsi presentati ai termini del terzultimo capoverso dell'art. 14.

La Commissione è composta:

1° di un Consigliere di cassazione, nominato dal primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, che la presiede;

2° di due funzionari superiori, uno del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e uno del Ministero dell'agricoltura;

3° di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale nelle materie attinenti agli infortuni sul lavoro;

4° di un rappresentante delle persone soggette all'obbligo della assicurazione;

5° di un rappresentante delle persone assicurate a norma della presente legge.

I componenti della Commissione indicati ai n. 2 a 5 sono nominati dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministro dell'agricoltura. Quelli di cui ai n. 4 e 5 sono scelti, il primo su una terna proposta dal Comitato tecnico dell'agricoltura, il secondo, su una terna proposta dal Comitato permanente del lavoro. I due componenti le terne predette, sui quali non cada la scelta, hanno le funzioni di membri supplenti.

Anche pei componenti di cui ai n. 2 e 3, il Ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo col Ministro dell'agricoltura, nomina due supplenti.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del ministero dell'industria, commercio e lavoro designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica tre anni, e i suoi componenti possono essere confermati.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito; qualora però richie-

dansi accertamenti sul luogo, sulle circostanze dell'infortunio o sulla natura ed entità delle sue conseguenze, la Commissione centrale può rinviare pel giudizio alla Commissione compartimentale arbitrale.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso alcun ricorso.

Art. 16.

Davanti le Commissioni compartimentali arbitrali e davanti la Commissione centrale, non sono ammessi periti di parte. Il patrocinio può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza di cui all'articolo 12.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti di istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni della legge 15 giugno 1893, n. 205, e del regolamento 26 aprile 1894, n. 179, sui collegi di probiviri, in quanto siano applicabili, e le ulteriori norme procedurali che saranno stabilite nel regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati, sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti: se il valore delle controversie non supera le lire 100, una lira, e per ogni cento lire in più, due lire. Essi saranno riscossi con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Tutte le controversie sul diritto alle indennità, anche in sede di revisione, nonché quelle sull'attribuzione delle indennità stesse che sorgano cogli enti assicuratori privati saranno sempre risolte colle norme dei precedenti articoli 14 e 15.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI.

Art. 17.

Si applicano, anche agli infortuni ai quali provvede la presente legge, le disposizioni degli art. 32, 33 e 34 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Fermo restando il disposto dell'articolo precedente, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà e quanti altri documenti occorranno per l'applicazione della presente legge.

Gli avanzi di esercizio della speciale gestione della Cassa Nazionale e quelli degli Istituti assicuratori di cui all'art. 5 della presente legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a diminuzione dei contributi di cui nell'art. 7 della presente legge.

Art. 18.

Chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese dell'assicurazione è punito con multa estensibile fino a lire 4000.

Il lavoratore non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi, dietro richiesta ed a spese della Cassa nazionale, di sottostare alle cure che la Cassa stessa ritenga necessarie, e di entrare a tal fine in qualsiasi clinica, ospedale od altro luogo di cura che sia dalla Cassa indicato. Fra tali cure non si intendono comprese le operazioni chirurgiche, salvo i minori atti operativi. In caso di ingiustificato rifiuto, può essere negata in tutto o in parte l'indennità, salvo, in caso di contestazione, il giudizio arbitrale.

Il lavoratore, il quale abbia simulato l'infortunio o ne abbia dolosamente aggravate le conseguenze, perde il diritto ad ogni indennizzo ed è sottoposto alle penalità comminate dagli articoli 413 e 414 del Codice penale.

Art. 19.

La spesa della assicurazione è interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario del terreno.

Per i terreni concessi in affitto, mezzadria, o colonia parziaria, la spesa rimane a carico del proprietario, dell'enfiteuta o dell'usufruttuario quando l'affittuario, il mezzadro od il colono prestino opera manuale abituale nella coltivazione del fondo.

Quando non ricorra questa condizione, il proprietario, l'enfiteuta o l'usufruttuario avrà di-

ritto di ripetere dall'affittuario l'intero ammontare del contributo di assicurazione e dal mezzadro o dal colono parziario una quota del contributo proporzionale alla parte di reddito del fondo ad essi rispettivamente assegnato in base al contratto di mezzadria o di colonia.

L'affittuario o il mezzadro che a termini del presente articolo abbia rimborsato il contributo di assicurazione ha, alla sua volta, e alle stesse condizioni, il diritto di rivalersene verso il subaffittuario purché questo non sia coltivatore diretto.

Art. 20.

I contratti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con scadenza posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che anteriormente a questa data siano stati stipulati per l'assicurazione facoltativa di addetti ad aziende agricole o forestali, saranno risolti o modificati entro il termine, nelle forme e per gli effetti che saranno stabiliti nelle disposizioni di cui all'art. 27.

Art. 21.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge, è esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 22.

Fanno parte del Consiglio superiore della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro, in aggiunta agli attuali componenti, due rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e due rappresentanti dei lavoratori agricoli, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale su designazione, fatta nei modi stabiliti dal regolamento, delle rispettive principali associazioni.

Il numero dei componenti il Comitato esecutivo della stessa Cassa nazionale è elevato a nove, dei quali uno dev'essere scelto fra i rappresentanti dei proprietari e conduttori di aziende agrarie e forestali, e uno fra i rappresentanti dei lavoratori agricoli facenti parte del Consiglio superiore a norma del comma precedente.

Art. 23.

Il Ministro dell'industria, commercio e lavoro, d'accordo con gli istituti fondatori della Cassa nazionale per gli infortuni, apporrà alla convenzione del 16 giugno 1911, approvata con la legge del 28 marzo 1912, n. 304, tutte le modificazioni ed aggiunte rese necessarie ed opportune dalla presente legge.

Art. 24.

E stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con effetto dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, la somma annua di lire 130,000 per l'applicazione della presente legge.

Come quota di concorso alla indicata spesa, sui contributi di assicurazione di cui all'art. 7, sarà prelevata una somma annuale nella misura non superiore al 2 per cento dei medesimi contributi e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 25.

Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e l'incolumità delle persone contemplate dall'art. 1 della presente legge, dovranno essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti saranno formulati dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col Ministero dell'agricoltura, raccolte le proposte degli Istituti assicuratori, sentito il parere del Comitato tecnico di agricoltura e del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, e saranno approvati con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato: potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Art. 26.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro vigila l'osservanza delle misure preventive con le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le contravvenzioni sono punite con ammenda nella misura stabilita dai detti regolamenti, che però non potrà essere inferiore a lire 50

nè superiore a lire 2000, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili e penali in caso di infortunio.

Art. 27.

Con regolamento da approvare con Regio decreto, promosso dal Ministro dell'industria, commercio e lavoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, dopo sentiti il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali e il Consiglio di Stato, saranno determinati:

a) i criteri per stabilire i casi e i gradi dell'inabilità permanente di cui all'art. 3 della presente legge;

b) le modalità e i termini per la denuncia degli infortuni sul lavoro, e la penalità per l'omissione o irregolarità di essa, che non potrà superare le lire 200;

c) le norme per la concessione di provvisori a titolo di anticipazioni sulle indennità;

d) le norme per la vigilanza esercitata dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e per le eventuali ispezioni da parte della Cassa nazionale, dei Sindacati e delle Casse consorziali sulle aziende agricole e forestali soggette all'assicurazione;

e) le competenze spettanti ai membri delle Commissioni arbitrali e della Commissione centrale di ricorso;

f) tutte le disposizioni riservate al regolamento dagli articoli precedenti e le altre necessarie per l'attuazione della presente legge.

g) le disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge.

Il regolamento dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore in un termine non superiore a quattro mesi dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Tabella delle indennità per infortuni sul lavoro.

Età della vittima dell' infortunio	Sesso	
	uomini	donne
Infortunati mortali :		
dai 9 ai 12 anni compiuti	500	500
dal 13° » 15 »	1,000	750
» 16° » 23 »	2,000	1,000
» 24° » 55 »	2,500	1,250
» 56° » 75 »	1,500	750
Infortunati che producono inabilità permanente assoluta :		
dai 9 ai 12 anni compiuti	1,200	1,000
dal 13° » 15 »	1,800	1,200
» 16° » 23 »	2,500	1,500
» 24° » 55 »	3,250	2,000
» 56° » 75 »	2,000	1,000
<p>Infortunati che producono inabilità permanente parziale che diminuisca di più del 15 per cento l'attitudine al lavoro.</p> <p>L'indennità è calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilità permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro.</p>		
Indennità giornaliera		
Infortunati che producono inabilità temporanea:		
dai 13 ai 15 anni.	0.50	0.50
» 16 » 65 »	1.00	0.75
» 65 » 75 »	0.75	0.50

Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.

Alle indennità stabilite per i casi di morte e di inabilità permanente assoluta va aggiunto un decimo per la moglie e per ogni figlio minore degli anni quindici, fino alla concorrenza del cinquanta per cento.

Le indennità sono pagate in capitale; saranno versate però alla Cassa Nazionale di previdenza, per essere convertite in una rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di 300 lire all'anno.